

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

CCXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		Votazione nominale:	
PRESIDENTE	8205	PRESIDENTE	8226
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):		Chiusura della votazione nominale:	
PRESIDENTE	8206	PRESIDENTE	8227
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):		Risultato della votazione nominale:	
PRESIDENTE	8206	PRESIDENTE	8228
Proposta di legge dei deputati (Seguito della discussione):		Inversione dell'ordine del giorno:	
Scappini ed altri: Proroga dei contratti agrari. (345). — Bonomi ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (365).	8206	PRESIDENTE	8230
PRESIDENTE	8206, 8214, 8221	Disegno di legge (Discussione):	
SEDATI, <i>Relatore di maggioranza</i>	8206, 8208, 8214, 8217, 8218, 8221, 8225, 8226, 8228, 8230	(Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000. (392).	8231
SEgni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	8207, 8208, 8212, 8214, 8218, 8219, 8221, 8225, 8226, 8228, 8230	PRESIDENTE	8231
BORIONI	8207, 8212	Disegno di legge (Presentazione):	
CAPALOZZA	8209, 8215, 8219, 8222	GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8231
DOMINEDÒ, <i>Presidente della Commissione agricoltura e foreste</i>	8211, 8213, 8215	PRESIDENTE	8231
LECCISO	8216	Interrogazioni (Annunzio):	
TONENGO	8216	PRESIDENTE	8231, 8235
BERTINELLI	8216	TAMBRONI	8235
MICELI, <i>Relatore di minoranza</i>	8216, 8218, 8219, 8222, 8228, 8230	GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8235
SANSONE	8217, 8218		
CINCIARI RODANO MARIA LISA	8222		
GRIFONE	8226, 8229		
BONOMI	8229		

La seduta comincia alle 16.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Gotelli Angela, Pignatelli, Russo Carlo, Marengli e Ferrario.
(Sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Comunico altresì che sono in congedo per missione della Camera i deputati Avanzini, Nasi e Monticelli.

**Annunzio di proposta di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del deputato Tonengo:

«Regolamentazione locale per le distanze dei piantamenti dei confini di proprietà».

Sarà in seguito fissata la data di svolgimento di questa proposta di legge.

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane in sede legislativa la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge già approvati dalla V Commissione permanente del Senato:

«Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contigenza sulle operazioni di credito fondiario». (467)

«Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del corpo della Guardia di finanza». (468)

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Scappini ed altri: Proroga di contratti agrari. (345). — Bonomi ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle seguenti proposte di legge:

Scappini ed altri: Proroga dei contratti agrari. (345).

Bonomi ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (365).

Come la Camera ricorderà, abbiamo sospeso ieri la discussione di fronte alla quantità piuttosto notevole di emendamenti, i quali, pur non vertendo sui punti fondamentali della legge, coinvolgevano questioni, di carattere giuridico soprattutto, piuttosto delicate.

La Commissione, avendo chiesto, com'era suo diritto, il rinvio della discussione ad oggi, così fu stabilito.

Era stato iniziato l'esame dell'articolo 2, che rileggo:

«La decisione di tutte le controversie relative ai rapporti di affitto dipendenti dalla presente legge è attribuita alle sezioni specializzate di cui agli articoli 4, 5, 12, 13 e 16 della legge 18 agosto 1948, n. 1140».

L'onorevole Lecciso ha presentato, insieme agli onorevoli Pignatelli, Motolese, Fanelli, Gabrieli, Germani, Fumagalli, De Meo Gustavo e Lombardi Ruggero, il seguente emendamento sostitutivo:

«La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita alla sezione specializzata del tribunale istituita dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094.

«La sezione specializzata è composta, in prima istanza, oltre che dal presidente del tribunale, da 2 giudici togati e da 4 esperti nominati dal presidente, secondo la materia della controversia, su designazione fatta in numero doppio, rispettivamente per due di essi dalla organizzazione provinciale dei concedenti o dei locatori, e per gli altri due dalla organizzazione provinciale degli affittuari o dei mezzadri, e in secondo grado dal presidente della corte, da quattro consiglieri togati e da quattro esperti nominati dal presidente nei modi di cui sopra».

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione su questo emendamento, che è stato già svolto ieri in fine di seduta dall'onorevole Lecciso.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. L'articolo 2 della proposta di legge dell'onorevole Bonomi prevedeva la costituzione presso i tribunali e le corti di appello di sezioni specializzate competenti a decidere sulle controversie relative a rapporti di affitto.

La Commissione però ritenne inopportuno creare nuovi organi, essendo già state create, con precedente provvedimento legislativo, altre sezioni specializzate e pertanto decise di attribuire alle sezioni specializzate già istituite con la legge 18 agosto 1948, n. 1140, la competenza a decidere sulle controversie relative ai rapporti di affitto.

A queste sezioni era stato deferito originariamente il compito di decidere sulle controversie relative ai canoni di affitto; ieri però è stato opportunamente osservato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

che tali sezioni specializzate mancano del grado di appello e quindi l'onorevole Lecciso proponeva un emendamento il quale, mentre mira a semplificarne il funzionamento, è volto ad istituire il secondo grado delle predette sezioni specializzate.

La Commissione tuttavia, al fine di semplificare ulteriormente la proposta dell'onorevole Lecciso, propone di sostituire l'articolo 2 con un altro, composto di due commi. Nel primo comma si dovrebbe far richiamo all'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, con cui si istituivano le sezioni specializzate, e con il secondo si dovrebbe stabilire che con la nuova legge è autorizzata l'istituzione di sezioni specializzate competenti a decidere su controversie relative ai contratti di affitto, composte oltre che dal presidente e da due giudici togati, da quattro esperti, designati due dalle organizzazioni provinciali dei locatori e due dalle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

Questa l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo sul nuovo testo che l'onorevole Lecciso, d'intesa con la Commissione ha presentato, e che è del seguente tenore:

« Per la decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dagli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti agrari espressamente richiamati, comprese quelle per la risoluzione del contratto e conseguente rilascio del fondo, è istituita una sezione specializzata presso i tribunali e le Corti d'appello, nelle forme dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

« In caso di controversie relative a rapporti di affitto, i quattro esperti saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti ».

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, chiedo qualche minuto di tempo per esaminare il nuovo testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora per un momento la discussione sull'articolo 2, che è a sé stante, nel senso che riguarda la formazione del corpo giudicante le controversie, e passiamo all'articolo 3.

Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore deve

riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue ora un articolo 3-bis presentato dagli onorevoli Borioni, Capalozza, Pelosi, Gullo, Audisio, Grifone, Miceli, Chini Coccoli Irene, Natali Ada, Reali, D'Amico, Stuani e Gallo Elisabetta, del seguente tenore:

« Alle Sezioni specializzate del tribunale, istituite dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, è attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, nonché quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorché siano adite tali Sezioni specializzate per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della predetta legge 4 agosto 1948, n. 1094 ».

L'onorevole Borioni ha facoltà di illustrarlo.

BORIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che il nostro articolo 3-bis andrebbe correttamente denominato 4-bis. I primi dati di esperienza dell'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per quanto attiene al funzionamento delle sezioni specializzate previste dall'articolo 7, hanno denunziato un grave inconveniente e cioè che, in virtù di quell'articolo, le sezioni specializzate che abbiamo costituito, facendole risultare di ben sette membri, sette giudici tre togati e quattro elettivi, sono chiamate a giudicare esclusivamente per quanto si attiene alla proroga dei contratti di mezzadria e per quanto si attiene alle concessioni della tregua mezzadrile. Ne deriva e ne è derivato un inconveniente che sta producendo conseguenze perniciosissime e cioè che, in caso di contrasto tra datore di lavoro e lavoratori e nella necessaria definizione giudiziale della controversia che sorge, il mezzadro che vuole ottenere che l'autorità giudiziaria competente si pronunci sui suoi diritti, è costretto, per la liquidazione di ciò che gli compete per la tregua mezzadrile, a convenire il datore di lavoro avanti la sezione specializzata; poi, per ciò che gli compete in conseguenza del cosiddetto lodo De Gasperi, in applicazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

della legge 495 del 1947, è costretto a convenirlo avanti la commissione circondariale a ciò istituita presso il tribunale, cioè ad instaurare altro giudizio; e per ciò, infine, che si attiene alla liquidazione del conto corrente colonico, il mezzadro è costretto a convenire il padrone avanti l'autorità giudiziaria competente secondo le norme del Codice di procedura civile. Tutto ciò significa che per liquidare un conto, che in definitiva è unico, una controversia che è una sola e che dipende da un unico contratto di lavoro, il mezzadro deve istituire tre giudizi, avere tre giudici diversi, con la conseguenza che questo buon mezzadro spesso si spaventa, e ne ha ben ragione, di queste complicazioni, che si risolvono a tutto danno della normalizzazione dei rapporti tra concedente e lavoratore e a tutto danno di una onesta e giusta applicazione della legge.

È per questo, onorevoli colleghi, che noi, facendo tesoro dell'esperienza, vi proponiamo di cogliere il destro quanto mai opportuno per dichiarare in un articolo — che sarà, come abbiamo notato, il 3-bis — che alle sezioni specializzate del tribunale istituito dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948 è attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495 (e cioè le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del lodo De Gasperi), nonché quelle inerenti ai contratti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorché siano adite tali sezioni specializzate per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della predetta legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Quest'ultima parte dell'articolo l'abbiamo aggiunta perché ci è sembrato che quando in relazione all'applicazione della proroga o al pagamento di ciò che deriva dalla tregua mezzadrile non insorga controversia, sarebbe errato, sarebbe poco opportuno istituire una competenza esclusiva per materia delle sezioni specializzate, perché potrebbe pur darsi il caso che per la liquidazione dei conti colonici il mezzadro possa essere creditore di una somma che rientra nella competenza del pretore, giudice a lui più vicino e più comodo e meno dispendioso. ecc.

Sembra ai proponenti che l'emendamento si raccomandi da solo e che l'emendamento, una volta applicato, potrà far sì che queste sezioni specializzate possano, giudicando, effettivamente risolvere sotto ogni aspetto la controversia insorta fra concedente e mezzadro.

Cade a proposito far rilevare alla Camera l'urgenza di dare una regolamentazione qualsiasi a queste benedette sezioni specializzate.

Da un'indagine che io personalmente ho fatto, ho potuto appurare che le sezioni specializzate, per una infinità di motivi, non funzionano o funzionano poco e male, là dove invece devono funzionare e funzionare bene e sollecitamente, perché dai loro giudizi, solleciti e giusti, deriva tanta parte di quella pace che noi vogliamo effettivamente — in premessa di giustizia — sia riportata nelle campagne.

Ho rilevato ieri, parlando con l'onorevole Ministro, che — per esempio — qualche volta la sezione specializzata non riesce a riunirsi perché gli esperti, ed anche i giudici togati, dicono: in definitiva, sono anni che, prima facevamo parte delle commissioni circondariali, oggi facciamo parte delle sezioni specializzate, ma sono anni che le nostre competenze non vengono liquidate. Nemmeno i fondi per le spese di cancelleria sono stati ancora stanziati e corrisposti a questi organismi!

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Poiché la proposta dell'onorevole Borioni, contenuta nell'articolo 3-bis, tende a deferire tutte le controversie relative ai contratti agrari alle sezioni specializzate, ed ha quindi uno scopo semplificativo e di chiarimento di una materia così complessa, la Commissione esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole anch'io all'accoglimento dell'emendamento Borioni, per evidenti ragioni di uniformità di giurisprudenza e di economicità di giudizio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento presentato dall'onorevole Borioni, accolto dalla Commissione e dal Governo.

È approvato.

Vi è ora il seguente articolo 3-ter presentato dagli onorevoli Capalozza, Borioni, Pelosi, Audisio, Gullo, Grifone, D'Amico, Chini, Coccoli Irene, Miceli, Reali, Natali Ada, Stuani e Gallo Elisabetta:

« Su istanza dei mezzadri, propri e impropri, dei coloni, dei compartecipi, degli af-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

fittuari coltivatori diretti, il pretore competente per territorio proroga la esecuzione degli escomi sino al termine dell'annata agraria corrente, allorché le sentenze debbano essere, per qualsiasi motivo, eseguite nel corso dell'annata.

« Il pretore decide con la massima celerità e senza formalità di procedura, a seguito di ricorso dell'interessato, in calce al quale egli emette decreto per la comparizione delle parti a udienza fissa.

« Il ricorso e pedissequo decreto sono notificati alle parti a cura della cancelleria.

« Tutti gli atti e i documenti sono esenti da ogni gravame fiscale, diritto o emolumento ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di illustrarlo.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento, che io e alcuni altri colleghi ci onoriamo di presentare all'attenzione della Camera, corrisponde in sostanza ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare che avevamo presentato alcune settimane or sono e che, se l'emendamento viene accettato, non ha più luogo di sussistere.

I motivi che giustificano il nostro emendamento sono stati spiegati nella breve relazione che accompagna la proposta di legge. In particolare, io devo mettere in rilievo come le vertenze agrarie vengono via via in decisione nel corso dell'annata agraria. E, pertanto, l'esecuzione di questi provvedimenti giurisdizionali verrebbe a cadere in un momento quanto mai difficile sia per i coloni, sia per i mezzadri, sia per gli affittuari coltivatori diretti, e sia per gli stessi proprietari, i quali, tutti vengono a trovarsi in serie difficoltà anche per quella che è la regolamentazione dei reciproci rapporti; vorrei aggiungere che l'esecuzione viene a cadere in un momento particolarmente delicato e difficile rispetto agli interessi generali della produzione e, pertanto, posso dire, rispetto alla stessa economia nazionale.

Onorevoli colleghi, io ieri ho ascoltato l'onorevole Burato, di parte democristiana, il quale ha con accenti commossi e calorosi denunciato come nella provincia bresciana, nella sua provincia, si assista, proprio in questo momento, ad una pioggia incessante di disdette. Mi sembra di ricordare che egli abbia parlato della quantità enorme, nella sua zona, di seimila disdette, quantità enorme in relazione a quella che egli diceva essere

la media normale annuale delle disdette medesime, che era di circa quattrocento (e si riferiva, se non erro, a disdette anche mezzadrili o di altri rapporti colonici)

Ora, l'onorevole Burato aggiungeva anche, e denunciava come in questa pioggia incessante — come egli stesso l'ha chiamata — di disdette debba ravvisarsi un tentativo da parte dei proprietari agrari di sabotare quella che è la legislazione *in fieri* sulla riforma agraria, quelle che sono le leggi Segni, attualmente in sede di discussione e di elaborazione innanzi alle competenti Commissioni o dinanzi al Governo. Egli levava un grido di sdegno e di dolore per questa dolorosa situazione. E l'onorevole Burato non è di parte nostra, ma di parte vostra!

Ebbene, quando si aggiungano alle cifre veramente impressionanti e drammatiche che sono state offerte dall'onorevole Burato, quelle che sono offerte — riferendosi ad altre parti d'Italia, ed anche a tutta l'Italia nel suo complesso — da colleghi dei nostri settori — si deve concludere come effettivamente ci troviamo di fronte ad una vera e propria offensiva contro i mezzadri, contro i coltivatori diretti, contro i contadini in generale.

Certo, onorevoli colleghi, io penso che questa situazione debba essere esaminata con particolare diligenza: e che debba essere esaminata anche in relazione all'esecuzione delle disdette, all'esecuzione degli escomi.

Io comprendo perfettamente la possibile obiezione. Si potrebbe sostenere, cioè, che nel caso di cui noi stiamo parlando si tratta di escomi che, venendo ad essere eseguiti nel corso dell'annata, non si riferiscono a disdette, perché le disdette, appunto per la loro natura, sono effettuate a fine dell'anno agrario; quindi alla fine dell'anno agrario 1948-49 e, in seguito all'applicazione della legge che oggi stiamo discutendo, alla fine dell'anno agrario 1949-50. Ma il ragionamento è vero soltanto in astratto. In pratica, in concreto, non è vero per una ragione semplicissima; perché le sezioni specializzate del tribunale, funzionando come organi giurisdizionali competenti anche per esaminare la legittimità della disdetta, in ordine all'eventuale presenza delle eccezioni alla proroga di legge, sono necessariamente portate a discutere, a risolvere queste controversie in un corso di tempo, che spesso è successivo alla fine dell'anno agrario cui le disdette si riferiscono. Ecco perché, dicevo in principio, vengono oggi a rendersi ogni giorno esecutivi dei provvedimenti della magistratura competente che, si riferiscono all'anno agrario 1947-48.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

D'altra parte, onorevoli colleghi, io devo anche ricordare una particolare situazione che si verifica nella nostra regione, non soltanto nella nostra provincia di Pesaro, ma in tutte le provincie delle Marche (ed ho motivo di ritenere che questa situazione si verifichi pure in altre regioni ed in altre provincie). La situazione è questa: noi ci siamo trovati negli ultimi mesi, ed anche nei mesi dell'anno precedente, di fronte ad acquisti di appezzamenti di terreni da parte di elementi piovuti da altre zone d'Italia e che si qualificano coltivatori e che pretendono di condurre direttamente i poderi. Non si è potuto ancora stabilire bene se effettivamente costoro siano o no dei coltivatori. È vero che se non sono stati mai coltivatori, costoro non riusciranno ad escludere gli attuali coltivatori diretti o i mezzadri, ma pare che essi possano dimostrare di avere avuto parte nella coltivazione diretta di poderi per la loro qualità di braccianti agricoli.

È facile, per lo meno, di sospettare che anche in questa particolare situazione debba ravvisarsi un nuovo atto di sabotaggio, un nuovo tentativo di eversione nei confronti di quelle che saranno le norme limitative della proprietà della riforma fondiaria di cui da tanto tempo si sta parlando, e pertanto anche nei confronti di tale situazione credo che torni opportuno il provvedimento che noi vi abbiamo proposto e che siamo qui a raccomandarvi.

Ma c'è anche dell'altro: ci sono state delle risoluzioni contrattuali (e tuttora risoluzioni contrattuali vengono ad essere pronunciate dall'autorità giudiziaria) che si riferiscono a fatti avvenuti l'anno scorso, a fatti che consistono in ripartizioni di prodotto che allora, nel momento in cui le ripartizioni avvenivano, non erano consentite dalla legge, in parole irriguardose pronunciate dal colono, dal mezzadro o magari dall'affittuario nei confronti del proprietario concedente o nei confronti del locatore, in un'atmosfera accesa di contrasto e di lotta collettiva; in azioni sin da allora che sono state condotte dai lavoratori della terra. Comunque, in sostanza, tutti fatti i quali successivamente, cioè con la legge 4 agosto 1948, sono stati legalizzati.

Ora, pur essendo stati quei fatti legalizzati dal punto di vista generale, per così dire, della morale giuridica, non sono stati, però, scriminati; e pertanto, se quei fatti costituivano un reato, costituiscono tuttora un reato e vengono a rappresentare, altresì, un motivo, vengono a rappresentare una giusta

causa per la risoluzione contrattuale del rapporto.

Ma non ho bisogno di ricordare all'onorevole Ministro e ai colleghi come, quando l'anno scorso si stava discutendo la legge del 4 agosto 1948, venne presentato anche un ordine del giorno da questa parte della Camera e precisamente dall'onorevole Cavallari, se la memoria non mi inganna, il 9 luglio 1948, ordine del giorno che è stato accettato dal Governo per bocca del Ministro dell'agricoltura e che è stato votato — mi sembra — all'unanimità dalla Camera. Con quell'ordine del giorno si incitava il Governo a provvedere a un atto di clemenza nei confronti dei contadini, dei mezzadri, degli affittuari coltivatori diretti, i quali comunque avessero commesso nel corso dell'agitazioni sindacali qualche fatto che incappasse nel Codice penale.

Evidentemente, se l'impegno fosse stato mantenuto, se l'amnistia fosse stata promulgata, poiché l'amnistia estingue il fatto di reato, non vi sarebbero state delle conseguenze giuridiche per le eventuali violazioni di legge:

Ma questa amnistia — che noi abbiamo richiesto più volte e sulla quale abbiamo richiamato l'attenzione del Governo e della maggioranza — quantunque così solennemente promessa, non è mai venuta. Ragione per cui anche quei fatti, su cui doveva passare il velo dell'oblio per un impegno formale del Parlamento e del Governo, costituiscono ancora giusta causa per la risoluzione contrattuale.

Per questo insieme di motivi che mi sono studiato di esporre il più brevemente possibile all'Assemblea, io penso che il nostro emendamento meriti di essere accolto.

Comprendo come si possa fare un'altra eccezione di carattere tecnico che potrebbe apparire fondata, ma che fondata non è. Si potrebbe dire, cioè, che si viola in questo modo l'autorità della cosa giudicata. Ripeto che l'eccezione può sembrare esatta, ma esatta non è, perché ormai esiste una consuetudine nella nostra legislazione, successiva alla liberazione, in ordine ad un analogo settore di rapporti giuridici, precisamente i rapporti locatizi di immobili urbani, secondo cui le sentenze già eseguite vengono poi dilazionate nella loro esecuzione per una particolare facoltà, che viene ad essere attribuita al pretore (e che precedentemente veniva attribuita anche all'autorità esecutiva, cioè al prefetto).

Non ho bisogno di ricordare la legge madre in questa materia, il decreto legislativo luogo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

tenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, successivamente confermato e modificato con decreti e con leggi; né ho bisogno di ricordare che le possibilità di dilazione dagli sfratti sono state, successivamente al testo del 1945, ampliate; talché nel sistema attuale sono previste tre successive dilazioni da parte del pretore: una concessa allorché il locatore domanda la fissazione dello sfratto; una seconda, concessa ad istanza del conduttore, se ed in quanto perdurino le difficoltà locative preesistenti; una terza, infine, consentita in particolari zone, colpite dalla guerra o in cui vi sia, comunque, deficienza rilevante di alloggi.

Questa preoccupazione non deve sussistere non soltanto per quella che è la tradizione legislativa successiva alla liberazione, ma anche per la tradizione legislativa precedente, tradizione legislativa, cioè, del periodo bellico; perché con la legislazione sul vincolo delle locazioni urbane si stabiliva già allora che le norme nuove, che venivano ad essere emanate, avevano valore anche per gli sfratti disposti ed ordinati o con ordinanza o anche con sentenza, purché gli sfratti stessi non fossero stati eseguiti.

È dunque vero che questa eccezione di carattere strettamente, direi quasi aridamente tecnico-giuridico, trova opposizione e contrasto in quella che mi son permesso di chiamare la consuetudine legislativa degli ultimi tempi, del periodo di emergenza della guerra e del dopo-guerra.

Per tutte queste ragioni di fatto e di diritto, io mi permetto di raccomandare vivamente alla considerazione della Camera il nostro emendamento e di sollecitarne l'approvazione.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è bene che la Camera sia rapidissimamente informata della genesi dell'emendamento presentato dagli onorevoli Capalozza ed altri. Esso corrisponde ad una proposta di legge autonoma, presentata per iniziativa del deputato Borioni ed altri e trasmessa alla Commissione di agricoltura; proposta di legge in conseguenza della quale si chiedeva di conferire al pretore la potestà di sospendere le esecuzioni in corso, per qualsiasi titolo concesse: cioè non soltanto per fine di contratto, ma per grave inadempienza, per risoluzione in tronco.

E a tal fine si davano al pretore determinati, eccezionali poteri nella fase del processo di esecuzione, per sospendere la esecuzione di una cosa giudicata, preesistente. La Commissione di agricoltura, nel momento in cui le fu sottoposto l'esame di questa proposta di legge preliminarmente osservò che, a parte la sua delicatezza di merito, essa involgeva la competenza mista della Commissione di agricoltura e della Commissione di giustizia. Per ciò credette di dover soprassedere, in attesa di una convocazione delle Commissioni di agricoltura e di giustizia congiuntamente.

Oggi torna alla Camera lo stesso problema in veste di articolo aggiuntivo alla legge di proroga. Già nelle ragioni che ho enunciato in questa esposizione di fatto dei precedenti della proposta stanno i motivi per i quali la Commissione non può esprimere parere favorevole. Si verrebbe ad introdurre, in sostanza, quasi di straforo, in una legge il cui essenziale è circoscritto (è quello di prorogare determinati rapporti rispettando determinate situazioni preesistenti) questo nuovo principio, in forza del quale: 1°) si lederebbe l'efficacia della cosa giudicata; 2°) si interromperebbe il ritmo normale del processo di esecuzione.

L'onorevole proponente, in aula, ha con eleganza tentato di giustificare la lesione della cosa giudicata invocando una specie di consuetudine legislativa per cui vi sarebbero dei precedenti. Mi consenta, con tutto il rispetto, di essere autorizzato a non fondare nessuna consuetudine, soprattutto legislativa, su provvedimenti eccezionali. In tema di provvedimenti eccezionali noi dobbiamo essere circoscritti alla ragione eccezionale che determinò certi provvedimenti, e non mai essere autorizzati a far scaturire da quei momenti e da quei provvedimenti eccezionali qualcosa che possa assurgere al rango di consuetudine ispiratrice dei nostri lavori legislativi.

Per tutte queste ragioni, che non sono solamente di rito o di procedura, in quanto torna oggi attraverso la forma di emendamento una proposta sulla quale la Commissione deliberò di dover soprassedere (ritenendo di doverla istruire con la Commissione della giustizia), ma che sono anche di sostanza, perché si pone in gioco il valore della cosa giudicata, anche quando questa cosa giudicata si riferisce a risoluzione di un rapporto per grave inadempienza, e perché infine si toccano i poteri del pretore in una fase così delicata come quella di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

esecuzione, la Commissione deve esprimere parere sfavorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento presentato dall'onorevole Capalozza è in parte superfluo in quanto, se si tratta di sfratto per finita locazione o per finito rapporto, esso è già contemplato nell'articolo 3, mentre se si tratta di uno sfratto — chiamiamolo così — per inadempienza o perché si sia verificata una delle cause considerate dalla legge come impedienti la proroga, io credo che questa disposizione non possa essere approvata, altrimenti noi annulleremmo con questa stessa disposizione le eccezioni che abbiamo sempre ritenute opportune e necessarie nei decreti di proroga. Tanto più questo annullamento delle eccezioni che trasforma profondamente la proroga è antiggiuridico, in quanto, mi sia permesso osservare all'onorevole Capalozza, che se vi è un principio radicato nel diritto e negli ordinamenti giuridici dei popoli civili, riaffermato da tutti i giuristi da Cicerone in poi, è proprio quello del rispetto della cosa giudicata, anche da parte della nuova legge, che può disporre per tutti i rapporti, fatta però eccezione per i rapporti singoli che sono stati già giudicati.

Si è detto che qui non vi è una modificazione della cosa giudicata, ma soltanto una sospensione della forza esecutiva del giudicato stesso. Però anche questa sospensione mi pare si debba respingere, perché viene ad annullare le eccezioni alla proroga che la legge aveva stabilito prima con il decreto legislativo 1° aprile 1947, e poi con le leggi 4 e 18 agosto 1948.

L'onorevole Capalozza ha ricordato anche l'amnistia mancata; non voglio entrare in questo argomento, perché ho patrocinato l'amnistia, ma la soluzione non dipende da me, e per quello che riguarda il presente emendamento devo dire che se anche l'amnistia fosse intervenuta, essa avrebbe estinto gli effetti penali del reato, ma non avrebbe eliminato gli effetti civili. Quindi, la proroga sarebbe stata negata, doveva essere negata anche ad amnistia avvenuta, se gli effetti civili del fatto delittuoso rimanevano, e poteva seguire la esclusione dalla proroga. Se, quindi, un reato fu amnistiato, ed è di tale gravità da far dichiarare la risoluzione del contratto, questo si sarebbe verificato anche se l'amnistia fosse intervenuta. Quest'ultimo argomento, quindi, non mi pare probante,

ed io chiedo, pertanto, alla Camera che voglia rigettare questo emendamento, perché si turberebbe completamente il sistema di proroga stabilito fin dal 1945, e si renderebbero inoperanti quelle eccezioni alla proroga che sono state riconfermate.

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Ho l'impressione che si possa andare d'accordo su questo emendamento. Io apprezzo gli scrupoli di forma, ma di una forma, diciamo così, di tale valore da diventare sostanza, espressa dall'onorevole relatore e dall'onorevole Ministro. Non vi è niente che leda l'autorità, il principio geloso della cosa giudicata. Già è stato rilevato che qui si parla e si tratta di sospensione di un giudicato; sospendere l'esecuzione di un giudicato non significa urtare contro il principio della cosa giudicata, significa anzi, per l'autorità, considerarla e rapportarla ad una determinata situazione di fatto, di un rapporto da uomo a uomo, che rilevando delle conseguenze di un giudizio che sarebbero inique, lo riafferma ma ne rinvia l'attuazione nel tempo. Onorevoli colleghi, dobbiamo domandarci, perché sorge questo emendamento? Perché di questo stiamo parlando: la risposta è tale da convincere, secondo me. Noi assistiamo, oggi, alla modifica delle decisioni delle sezioni specializzate di appello che sentenziano perfino l'esclusione dalla proroga per l'anno agrario 1946-47. Noi presentando questo emendamento, e noi tutti qui appoggiandolo, saremmo conservatori dello spirito delle leggi tutte, che hanno concesso la proroga in materia di contratti agrari, e tra queste comprendiamo l'ultima legge che stiamo discutendo. Perché, vedete, bisogna considerare questo: è nello spirito di ognuna di queste leggi, è nell'orientamento di politica sociale dal quale hanno tratto origine queste leggi che, in ogni caso, la ricorrenza di uno di quei casi di inadempienza, previsti dalla legge del 1945, non significhi risoluzione in tronco, non significhi messa in mezzo alla strada a metà anno agrario del contadino e della sua famiglia, perché la legge dice che, in ogni caso, è alla fine di quel determinato anno agrario che avverrà l'uscita del mezzadro e della sua famiglia dal fondo.

Difatti, noi ci troviamo di fronte a delle inique e antiumane risoluzioni in tronco di contratti di mezzadria. E questo, onorevoli colleghi, non era nella volontà di chi ha fatto quelle leggi, non è nella volontà nostra che stiamo facendo l'ultima delle leggi di questo genere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

E se, onorevoli colleghi, il mezzadro che avrebbe dovuto conoscere il giudicato prima della fine dell'anno agrario, in epoca in cui gli sarebbe stato possibile effettuare la stima e la riconsegna delle scorte vive e morte nelle condizioni di contratto e di uso, ed in epoca in cui avrebbe potuto trovare una nuova sistemazione, se il contadino, onorevoli colleghi, ha la notifica della sentenza in epoca diversa in cui fu fatta la stima delle scorte vive e morte, egli ne riceve un danno enorme per questo capitale che è capitale di lavoro, che è strumento di lavoro, che è compendio di tutte le fatiche di una intera generazione. Se il contadino si trova ad essere buttato in mezzo alla strada nel mese di aprile, o di maggio, o di giugno del 1949 quando nessun altro fondo potrà accoglierlo, perché non concedere al lavoratore della terra quella comprensione che con altri provvedimenti di legge abbiamo concesso agli inquilini di case di abitazione? Se il pretore può concedere la proroga dell'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione all'inquilino sfrattato — e si tratta di cautelare il tetto per qualche mese, e solo il tetto, ad una famiglia — in questo caso che si tratta di una famiglia di lavoratori della terra che devono conservare non solo il tetto, ma anche la possibilità di lavoro, anche la possibilità di raccogliere quello che hannò seminato per evitare un danno economico gravissimo, perché bisogna fare due pesi e due misure? Perché scomodare i principi — che io rispetto — della cosa giudicata in questo caso molto più grave, quando lo abbiamo superato per il caso dell'inquilino, che doveva avere una provvidenza e giustamente l'ha avuta, ma meno grave e meno complessa del caso in questione? Onorevoli colleghi, vi prego di considerare anche che, se il contadino quella volontà di giustizia che doveva avere prima della fine dell'anno agrario, se l'avesse avuta allora, non si troverebbe nelle condizioni di oggi; e non è colpa del contadino se la procedura, avanti a quelle commissioni e poi alle sezioni specializzate, che avevamo voluto e pensato che fosse spedita, poi non sia stata spedita: la colpa non è certo del contadino e sarebbe iniquo che suo fosse il gravissimo danno che ne deriva.

Signori, io ritengo che queste considerazioni, che si attengono alla sostanza e che richiamano alla giustizia di un trattamento che si concreta nell'emendamento da noi proposto, varranno a rimuovere le vostre esitazioni.

Di fronte a queste considerazioni di giustizia sostanziale, mi consenta, onorevole Dominèdò, di dirle che i suoi scrupoli non

hanno ragione di continuare, nemmeno come scrupoli.

Stiamo regolando la materia, stiamo per fare una legge, ci accorgiamo che qualche cosa non va in relazione alla regolamentazione passata, che c'è una iniquità, che c'è un danno imméritato; abbiamo sempre voluto che le esclusioni dalla proroga operassero alla fine dell'anno agrario, che il contadino sapesse almeno tempestivamente che non avrà la proroga per il 1948 o il 1949 ecc.

Noi siamo di fronte ad un sistema che partorisce aborti di questo genere: quando il grano è cresciuto e quando il seme è già stato sparso e ci avviamo verso la raccolta, il colono deve patire la stima e la riconsegna fuori di tempo delle scorte vive e morte e deve andare non sa nemmeno lui dove, perché di questi tempi non troverà altra terra ed altra casa che potrà accogliere la sua famiglia e ricevere il suo lavoro.

Io ritengo, dopo quanto mi sono permesso di dirvi — e l'ho detto con calore, perché io vengo da una provincia dove questi casi si sono accavallati e mi trovo purtroppo spesso a contatto col dramma di queste famiglie mezzadrili in siffatte condizioni — io ritengo che dopo queste precisazioni possiamo, per quello spirito che ci accomuna, per quella intenzione dichiarata di giustizia per chi lavora, che tanto voi proclamate, ritengo che anche qualche difforme parere, già manifestato, qualche ostacolo, già frapposto, possa essere rimosso. Comunque ai colleghi tutti spetta la decisione in materia ed alla coscienza di tutti spetta la soluzione. È al senso di giustizia di tutti quindi che noi affidiamo questo emendamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Commissione ha qualche cosa da aggiungere?

DOMINÈDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Signor Presidente, la Commissione non dovrebbe nuovamente interloquire, in quanto ha già parlato. Ma, essendo stata riaperta la discussione con l'intervento dell'onorevole Borioni, la Commissione si sente in dovere di aggiungere una parola, nel senso che ha meditato attentamente ciò che i proponenti hanno detto e non è esatto che il motivo del parere contrario sia in una ragione di scrupolo, quasi di procedura legislativa, poiché io ho ricordato che questo emendamento venne proposto in forma di iniziativa legislativa autonoma, solamente ed essenzialmente per rendere edotta la Camera dei precedenti della cosa. Ma non già che intendessi o intenda trincerarmi dietro il fatto che l'attuale emen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

damento presentato oggi — in una sede, probabilmente impropria — non ha avuto il suo corso istruttorio normale; non già che intenda trincerarmi dietro questa circostanza per dare parere sfavorevole. Il parere sfavorevole io credo, a nome dei membri della Commissione presenti, di poterlo dare per ragioni di merito, il che dimostra come si vada alla sostanza delle cose e come si mediti su quanto ci si dice da ogni parte della Camera.

Cioè: è esatto o non è esatto che per quanto riguarda le ipotesi di cessazione del rapporto per finito contratto noi siamo già tutelati ed abbiamo introdotto apposite norme? Sì.

BORIONI. Quali norme? (*Commenti*).

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Mi permetta: opera la proroga, e, operando la proroga, evidentemente le ipotesi per le quali si vorrebbe introdurre la possibilità di sospendere il giudicato si devono riferire logicamente e praticamente alle ipotesi in cui il rapporto è stato rotto, risolto in tronco per inadempienza, anzi, per grave inadempienza...

BORIONI. Non esiste la risoluzione.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Abbia la bontà di seguire il mio ragionamento e si renderà conto della sua portata. Non occorre che ricordi le ipotesi in cui si fa eccezione alla proroga, ipotesi in cui l'eccezione opera precisamente per inadempienza, che giuridicamente è grave: sono le ipotesi previste dalla legge del 1946, dalla legge del 1947 — di cui abbiamo discusso anche l'anno scorso — e dalla legge votata l'8 agosto 1948. Quindi, se il mezzadro o il colono è tutelato attraverso il regime di proroga, in conseguenza del quale regime non è possibile che egli vada via solamente per finito contratto, ne consegue che le sentenze per le quali si vorrebbe sospendere il processo di esecuzione sono quelle relative ai casi di eccezione alla proroga, e più precisamente ai casi di inadempienza e di grave inadempienza. Ed allora, perché scardinare il sistema di questa legge, che è semplicemente di proroga, scardinare il sistema perché, fermando l'esecuzione delle sentenze relative ai casi in cui preesiste un motivo grave di eccezione alla proroga, noi fermeremmo la cosa giudicata?

Come vedono, onorevoli colleghi, abbiamo creduto di meditare e, con meditata coscienza, di dare parere sfavorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ca-

paloza ed altri, non accolto né dalla Commissione, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Ministro, ella ha avuto il tempo di esaminare l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Lecciso all'articolo 2. La prego di esprimere il parere del Governo.

Ricordo che il testo definitivo, dell'emendamento è il seguente:

« Per la decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dagli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti agrari espressamente richiamati, comprese quelle per la risoluzione del contratto e conseguente rilascio del fondo, è istituita una sezione specializzata presso i tribunali e le Corti d'appello, nelle forme dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

« In caso di controversie relative a rapporti di affitto, i quattro esperti saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A prescindere dalla formulazione, che può essere anche rivista in sede di coordinamento, posso dire che sono d'accordo sul concetto di questo emendamento e cioè sono favorevole al principio dell'unificazione, in una forma però meglio articolata, in quanto gli organi giudiziari non sono perfettamente identici per l'uno e per l'altro tipo di controversie.

Sono anche d'accordo che venga ammesso il grado di appello. Lasciando quindi alla Commissione, in sede di coordinamento, il compito di una formulazione più precisa di questi concetti, dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Inizialmente l'onorevole Bonomi propose l'istituzione di sezioni specializzate competenti a decidere le controversie di sfratto relative a rapporti di affitto. La Commissione di agricoltura, nella maggioranza, ritenne però di riferirsi a sezioni specializzate che erano state già costituite con precedente disposizione legislativa e che avevano competenza in materia di canoni di affitto.

L'onorevole Lecciso ha fatto però rilevare che a queste sezioni specializzate man-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

cava il grado di appello e quindi aveva proposto un emendamento, o meglio un articolo sostitutivo dell'articolo 2, proponendo di richiamarsi all'articolo 7 della legge 4 agosto 1948 che prevedeva la costituzione di sezioni specializzate di 1° e 2° grado, competenti a decidere le controversie dipendenti dall'applicazione della legge 4 agosto in materia di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, e di creare analoghe sezioni anche per le controversie in materia di contratti di affitto. La Commissione ha voluto semplificare questa proposta e quindi ha proposto l'articolo così come è stato dianzi letto.

Ora il Presidente chiede se si debba dire « è istituita » una nuova sezione specializzata, oppure riferirsi semplicemente alla legge 4 agosto 1948 con cui si istituivano le sezioni specializzate, creando analoghe sezioni anche per le controversie derivanti dai rapporti di affitto.

Qui si tratta di concordare la formula, ma ritengo che la formula originaria, cioè quella relativa alla istituzione di sezioni competenti a decidere sui contratti di affitto, sia accettabile, sostituendo però ai quattro esperti previsti per le controversie in materia di mezzadria, quattro esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei locatori e dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Devo premettere che abbiamo avuto la sensazione che neanche i proponenti siano sufficientemente convinti della bontà di questo emendamento o per lo meno non siano tutti d'accordo circa l'esatta formulazione di esso.

Comunque, per quanto riguarda noi, voteremo contro questo emendamento per un duplice motivo: il primo, perché a noi sembra che sia assurdo istituire una nuova sezione specializzata del tribunale, che si preannuncia diversa ed autonoma da quella che già è attualmente funzionante (poiché — diversamente — non si comprenderebbe che si dovesse dire che per la decisione di queste controversie è « istituita » una sezione specializzata).

Noi poniamo i contendenti nella tristissima eventualità di non rendersi conto in partenza, dinanzi a quale sezione essi debbono andare! È già un terreno così difficile, direi così minato, così pieno di rovi, questo delle sezioni specializzate, che creare maggiore confusione ci sembra assolutamente inopportuno e controoperante.

D'altra parte, onorevoli colleghi — e questo è il secondo motivo — devo rilevare, e rilevando ciò, porto un pò l'esperienza non tanto mia, dato che la mia esperienza ora me la sto facendo al Parlamento, ma quella di molti colleghi che hanno la fortuna di svolgere tranquillamente o quasi la loro professione forense, devo rilevare la pesantezza di un organo giurisdizionale che è formato del presidente di tribunale, di due giudici togati e di quattro esperti. In sostanza, si tratta quasi quasi di una corte d'assise (*Approvazioni all'estrema sinistra*), che deve risolvere delle questioni che qualche volta sono così minuscole e così modeste, per cui lo stesso onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura, nel suo disegno originario dell'anno scorso proponeva che tali questioni fossero devolute alle sezioni specializzate della prefettura e non del tribunale.

Sicché le controversie si ammonticchiano negli uffici dei tribunali e non vengono mai a soluzione e, quando vengono a soluzione, ciò avviene proprio nel momento più difficile, nel momento più increscioso e delicato, quello che poc'anzi ricordavo durante la discussione del precedente emendamento quello che, con vivace e commossa parola, ricordava anche il collega Borioni: cioè il momento in cui le messi sono già mature e i raccolti devono essere portati nei granai.

Questa è la verità: l'appesantimento burocratico della magistratura specializzata porta a conclusioni e a soluzioni che sono enormemente lesive degli interessi di entrambe le parti contraenti e litiganti.

Per questi motivi voterò contro.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione agricoltura e foreste*. Signor Presidente, penso che l'espressione « è istituita » dia la sensazione della formazione di nuovi organi, idonei piuttosto a complicare che non a snellire l'organizzazione giurisdizionale della materia.

E allora, la formula che ci permetteremmo di sottoporre alla Camera è la seguente:

« La competenza per tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dagli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, comprese quelle per la risoluzione del contratto e conseguente rilascio del fondo, è attribuita alla sezione specializzata presso i tribunali e le Corti d'appello, nelle forme di cui all'articolo 7

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, in caso di controversie relative a rapporti di affitto, è composta — oltre che del presidente e di due giudici togati — di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti ».

In tal modo il significato dell'articolo è evidentemente quello di unificare e possibilmente di snellire, non già di complicare, nel senso di deferire tutte le competenze relative alla presente legge ad un solo organo, alla sezione specializzata già contemplata dalla legge n. 1094 per la mezzadria. Per l'ipotesi in cui questo unico organo giudica in materia di affitto, si aggiunge la partecipazione dei quattro esperti di cui ho detto or ora.

In questi termini mi permetto di sottoporre l'emendamento alla Camera.

LECCISO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Prendo la parola come presentatore dell'emendamento, per chiarire che io non ho avuto l'intenzione di complicare, ma, anzi, di semplificare.

Ieri, nel mio intervento ho messo in rilievo che secondo il testo della Commissione la competenza di queste controversie sarebbe devoluta alle sezioni specializzate per l'equo affitto, le quali decidono con sentenza inappellabile. E col mio emendamento, appunto per unificare le decisioni innanzi ad una sola sezione, avevo proposto che la decisione di tutte le controversie fosse devoluta alla sezione specializzata del tribunale, istituita dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, anche perché in quella legge del 4 agosto vi è un espresso riferimento alle controversie che concernono la materia dei contratti di affitto. Sicché, unificazione (questo è il concetto), innanzi ad una sola sezione specializzata, di tutte le controversie.

La composizione di queste sezioni non è creata oggi, ma è disciplinata dalla legge 4 agosto 1948, la quale dice che queste sezioni sono costituite dal presidente, da due giudici togati e da quattro esperti. Sicché non abbiamo fatto altro che riprodurre il testo della legge 4 agosto 1948, stabilendo che gli esperti, allorché trattasi di decidere delle controversie in tema di contratto di affitto, sono rappresentanti degli affittuari, quando si tratta di controversie in tema di mezzadria sono rappresentanti dei mezzadri.

Il testo che io avevo proposto ieri era il seguente: « La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge, comprese quelle per la risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita alla sezione specializzata del tribunale istituita dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094 ».

Non è sembrato tecnicamente preciso questo testo; ed allora ho formulato l'altro, d'accordo con alcuni colleghi della Commissione, nel senso che sia istituita una sezione per la decisione di tutte le controversie, ma si tratta sempre dello stesso organo. Comunque, accetto il testo così come ora formulato dalla Commissione, che coincide con lo spirito del mio originario emendamento.

TONENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Sono contrario alla creazione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello.

Noi contadini abbiamo una dura esperienza in materia. Tutte le volte che si va dinanzi a sezioni specializzate, si finisce per aver torto.

Il nostro lavoro non è stato mai tutelato. La mia parola è la parola di un contadino autentico che ha vissuto ora per ora, giorno per giorno tutte queste sofferenze. Io chiedo quindi che le vertenze siano deferite ai tribunali ordinari e che non vi siano troppi appelli, che finiscono sempre per danneggiare chi lavora. (*Commenti*).

BERTINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI. Dichiaro che voterò contro per le ragioni di merito esposte dall'onorevole Capalozza e per ragioni di forma. Mi sembra infatti che la dizione dell'emendamento Dominedò non possa essere accettata così com'è espressa. L'espressione: « La competenza per le controversie dipendenti dalla presente legge » fa pensare ad una legge elaborata appunto per generare nuove controversie.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Dichiaro di votare contro questo emendamento perché riteniamo che siano sufficienti le due commissioni già esistenti e per le vertenze della mezzadria e per le vertenze degli affitti. È vero che la commissione specializzata per le vertenze dell'affitto ha competenza semplicemente sull'equo canone, ed è anche vero che le sue sentenze sono appellabili solo in Cassazione, ma riteniamo che sia opportuno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

che le vertenze, anche se si riferiscono alla proroga dei contratti, siano deferite alle commissioni specializzate che trattano la materia stessa alla quale si riferisce la proroga, quali sono le commissioni specializzate per l'affitto. Riteniamo che istituendo molte commissioni sia molto difficile per i lavoratori disporre di un numero di competenti necessari alla loro rappresentanza: anche per questo le commissioni in gran numero fanno, in definitiva, gli interesse degli agrari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 dell'onorevole Lecciso nell'ultimo testo presentato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il disposto della legge 4 agosto 1948, numero 1094, relativo ai contratti verbali e scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, compresi quelli con clausola miglioratoria, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Sansone, unitamente agli onorevoli Miceli, Merloni, Maglietta, Pirazzi Maffiola, Ducci, Puccetti, Grammatico, Paolucci e Bruno ha proposto di aggiungere allo articolo 4 il seguente comma:

« Il termine di 30 giorni stabilito nell'articolo 8 della legge predetta decorrerà dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FUSCHINI

SANSONE. Onorevoli colleghi, credo che il mio emendamento possa essere assorbito da una dichiarazione della Commissione. E mi spiego. All'articolo 8 della legge, che stiamo prorogando, si legge che « nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza... ecc. ».

All'articolo 3 della legge in discussione viceversa, si dice: « il locatore deve riproporre » mostrandoci chiaramente che con l'articolo 3 si è voluto concedere questa facoltà semplicemente per i contratti di affitto. Ora, noi siamo preoccupati che possa sorgere un

equivoco; cioè, che si è voluto dare questo termine di 30 giorni per i contratti di affitto e non per gli altri contratti, di mezzadria, di colonia parziaria, ecc. È vero che l'articolo 4 del progetto dice: « Il disposto nella legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti verbali e scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50 »; ma non si comprende il perché nell'articolo 3 si parli solo del locatore e nell'articolo 4 si parli di una proroga generica di tutta la legge.

Ora, se si è voluto concedere questo termine a tutti, cioè sia per i contratti di affitto che per i contratti di mezzadria, di colonia, ecc., penso che bisogna o modificare l'articolo 4 o chiarire che gli articoli 3 e 4 non sono in antitesi fra loro.

Noi dobbiamo preoccuparci di chi deve interpretare la legge. Non si comprende perché noi tramutiamo l'articolo 8 in articolo 3 e parliamo solamente del locatore, mentre nell'articolo 4 diciamo che il disposto dalla legge è prorogato.

Ora, io ritengo che, approvando l'emendamento da me proposto, ovvieremo a questo inconveniente. Noi potremmo nell'articolo 3, che già è stato approvato, oppure nell'articolo 4, aggiungere che il termine di cui all'articolo 8 della legge vale per tutti i contratti prorogabili. Se la Commissione crede di accedere a qualcuna delle mie proposte, sono disposto a ritirare l'emendamento che ha un solo fine, non quello di aggiungere o togliere, ma quello di rendere la legge più limpida, e quindi più facilmente applicabile nell'interesse delle parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. La preoccupazione dell'onorevole Sansone, secondo noi, è superflua nel senso che l'articolo 4 richiama espressamente la legge 4 agosto 1948, che all'articolo 8 prescrive: « Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ». Tuttavia la Commissione, poiché non ha nessun motivo per non accogliere la proposta, ritiene che si potrebbe conciliare la proposta dell'onorevole Sansone con il testo della legge, spostando l'articolo 3 dopo l'articolo 4, nel quale si stabilisce che la proroga è estesa anche ai contratti previsti dalla legge 4 agosto 1948, e trasformando l'articolo 3, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

diverrebbe articolo 4, in questi termini: « nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o il concedente deve riproporre l'istanza... ».

PRESIDENTE. Siccome l'articolo 3 è stato già votato, questo si potrà fare in sede di coordinamento.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Sì, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono completamente favorevole al concetto dell'emendamento.

In quanto alla formula, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano l'emendamento, salvo a determinarne la formulazione in sede di coordinamento. È d'accordo, onorevole Sansone?

SANSONE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sansone, nei termini di coordinamento indicati dal Relatore ed accettati dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Miceli, unitamente agli onorevoli Grifone, Borioni, Pelosi, Gullo, Silipo, D'Amico, Natoli Ada, Baldassari, Baglioni, Clocchiatti, Torretta, ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

« Il disposto della lettera b) dell'articolo 2 dell'accordo di tregua, di cui alla legge 4 agosto 1948, è abrogato ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Il disposto della lettera b) dell'articolo 2 dell'accordo di tregua dice: « Detta quota — il 3 per cento — verrà pagata in denaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi oppure in denaro anche per questi, se vi sarà accordo sul prezzo ».

L'accordo mezzadrile stabiliva che per i prodotti soggetti all'ammasso il mezzadro non dovesse percepire il 53 per cento in natura, ma il 50 per cento e che dovesse avere in denaro la differenza, il 3 per cento.

Orbene, ciò che era giustificato all'atto della promulgazione dell'accordo mezzadrile, il 24 giugno 1947, quando ancora vigevano le disposizioni di ammasso, cessa di essere giustificabile in questo momento, perché non ci sono più le disposizioni di ammasso, ma quelle per contingente.

L'osservazione prevedibile da parte del Presidente della Commissione e dell'onorevole Ministro è che, non essendovi generi soggetti all'ammasso, il termine di riferimento ai « prodotti vincolati » non esiste più e quindi non esiste nemmeno l'obbligo di conferire i prodotti al proprietario e ricevere la contro-partita in denaro.

Non dobbiamo dissimularci che anche lo scorso anno non esisteva l'ammasso; eppure questo inconveniente è esistito ed ha impedito che avvenisse la divisione al 53 per cento.

Infatti, in molte provincie, per esempio in quella di Grosseto, si è impedito, ad opera della « Celere », che sulle aie si dividesse al 53 per cento, perché i concedenti eccepivano che essi dovevano rispondere delle consegne, anche sotto forma di contingente, alla U. P. S. E. A. e che quindi non potevano dare al mezzadro il 53 per cento.

A questa obiezione si potrà facilmente ovviare: infatti le denunce dei prodotti dovuti per contingente avvengono separatamente; basterà notificare che il concedente deve dare il 53 per cento del contingente, e procedere alla suddivisione nella misura stabilita dalla tregua.

In conseguenza noi sosteniamo che la soppressione di questo capoverso b) non costituisce alcuna innovazione, ma un aggiornamento della tregua mezzadrile promulgata il 24 giugno 1947 (in epoca in cui vigeva l'ammasso) ai giorni nostri; sosteniamo, inoltre, che tale aggiornamento è necessario, perché in molte provincie l'interpretazione data dagli organi amministrativi, giudiziari e di polizia impedisce la suddivisione al 53 per cento, come vuole la legge, ed è perciò causa di grave perturbamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Alla lettera b) del secondo comma, della tregua mezzadrile, si legge: « Detta quota verrà pagata in danaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo fra concedente e mezzadro ».

La prima ipotesi (cioè che vi possano essere dei prodotti vincolati) sussiste ancora perché è in atto l'ammasso per contingente del grano e solo nel caso in cui il mezzadro abbia conferito negli anni scorsi una quota inferiore a 5 quintali è consentita l'esenzione; diversamente non è prevista l'esenzione dal conferimento. Invece, nell'ipotesi in cui non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

vi è il vincolo, il 3 per cento deve essere conferito in natura, a meno che non vi sia accordo tra le due parti circa il prezzo, ed allora non si vede per quali ragioni non si possa consentire la vendita dei prodotti al proprietario.

D'altra parte si fa osservare che siamo di fronte ad una legge di proroga con la quale si vogliono prorogare le precedenti leggi, così come sono state approvate, senza scendere in dettagli e senza esaminare ulteriori proposte per il cui esame la sede opportuna sarà la Commissione di agricoltura.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma lo avete fatto per i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, mantiene l'emendamento?

MICELI, *Relatore di minoranza*. Debbo mantenerlo per le ragioni che ho esposte, poiché questo è fonte di inconvenienti e di incidenti sulle aie, in quanto non si verifica la divisione al 53 per cento. Si tratta solo di un aggiornamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Miceli, che non è accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(Non è approvato).

L'onorevole Capalozza, unitamente ad altri deputati, ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

« La sospensione delle regalie e degli obblighi di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948 suddetta è esclusa solo quando l'allevamento sia tecnicamente specializzato ed assuma la struttura e l'importanza di impresa autonoma e preminente rispetto all'azienda agricola ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con la legge del 4 agosto 1948 si è statuito all'articolo 5, come i colleghi ben ricorderanno, che « le prestazioni di lavoro gratuito dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le migliorie e i compensi dovuti per gli animali, ovini o suini, secondo le consue-

tudini locali per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo ».

Questa disposizione è stata la conseguenza di una lunga lotta, di una lunga ed agitata lotta che si era protratta per degli anni, ed è stata salutata lietamente dalle masse contadine italiane, le quali avevano ravvisato nella norma il seppellimento di una disposizione che era veramente da considerarsi un relitto, un ricordo storico di consuetudini medioevali. Senonché, questa norma, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ha avuto un infausto destino, perché prima ancora che la legge del 4 agosto venisse pubblicata (la pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1948) è stata diramata dalla stampa, e mi sembra originariamente dall'Agenzia A. R. I., una notizia che suonava molto stranamente così: « Il Ministro dell'Agricoltura chiarisce che la sospensione delle regalie si riferisce esclusivamente a quegli allevamenti di bassa corte contenuti nei limiti consuetudinari ed entro i bisogni familiari. Nel caso, invece, che gli allevamenti da parte dei mezzadri eccedano i bisogni familiari ed assumano proporzioni tali da formare oggetto di commercio, le regalie devono essere ugualmente corrisposte ».

Ora, io ho definito infausto il destino di questa norma, perché, proprio quando essa era stata appena emanata, e prima ancora che venisse pubblicata, si è cercato di svalutarla, si è cercato di darle una interpretazione non soltanto restrittiva, non soltanto limitativa, ma una interpretazione, una esegesi, che addirittura le toglieva qualsiasi pratico valore.

Sono sorte delle rimostranze, sono state avanzate delle proposte anche all'onorevole Ministro, e l'onorevole Ministro con quella serietà che gli è propria e con quella correttezza che gli è propria, ha precisato che egli non aveva mai detto questo, e che si trattava di una adulterazione, si trattava di una inesattezza giornalistica, che non rispondeva affatto al suo pensiero, in quanto egli non aveva fatto altro che fare agli organi competenti una specie di anticipazione di quella che sarebbe stata, di lì a poco, la legge emananda. In sostanza, il Ministro sembra che abbia avuto questo intendimento: dire agli organi sottoposti che questa legge era stata già votata dalla Camera, che stava per essere votata dal Senato e che di lì a pochi giorni sarebbe stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, e che pertanto si cercassero di evitare gli urti che in quel momento erano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

particolarmente vivaci, erano particolarmente crudi.

Senonché, malgrado tale precisazione ministeriale — si sa come vanno queste faccende, si sa che c'è chi ha interesse particolare a dare un valore a certe notizie, anche se arbitrariamente diramate, anche se le notizie non sono in sostanza che mistificazioni o, nel miglior dei casi, opinioni del tutto personali — queste parole scritte e diffuse hanno vissuto di vita propria e vivono ancora di vita propria, e in certo senso stanno a costituire una specie di interpretazione, non voglio dire addirittura autentica, ma certo una interpretazione piuttosto autorevole di quello che, nell'applicazione della magistratura, si ritiene che sia stato l'intendimento della legge.

Pertanto, onorevoli colleghi, io avevo già presentato allo stesso proposito da molto tempo una interrogazione, che non è stata discussa, ma che non dubito, se fosse stata discussa, avrebbe determinato il Ministro dell'agricoltura a fornirmi nella sua risposta delle precise assicurazioni, cioè che l'interpretazione data dalla stampa e dalle agenzie giornalistiche era una interpretazione del tutto erronea e che non rispondeva al pensiero suo e del Governo. D'altra parte, sarebbe curioso andare alla ricerca del pensiero del Governo, perché non credo che si debba ritornare alla consuetudine passata, alla consuetudine del ventennio, delle circolari interpretative, quando esiste la legge, che così chiaramente dispone in proposito.

Comunque, ripeto, la sensazione, la impressione che la norma abbia un valore del tutto limitativo, cioè che le parole, che si leggono nella legge « consuetudine locale » e « fabbisogno della famiglia » debbano essere intese nel senso che è spiegato nella seconda parte, nel secondo periodo del comunicato diramato, del quale ho dato lettura, sussiste ed ha un'influenza veramente deleteria nei rapporti fra le parti, fra il concedente da un lato e il mezzadro o il colono dall'altro, e anche nelle decisioni della nostra giurisprudenza.

Ritengo, perciò, onorevoli colleghi, che l'emendamento che ho proposto debba essere accolto. Ritengo che sia assolutamente assurdo, direi quasi ridicolo, pensare che il colono debba egualmente le regalie o le onoranze, come pure si chiamano, se il polame o gli altri animali di bassa corte eccedano il fabbisogno familiare. Credo che sia ridicolo, perché, effettivamente, che cosa è il fabbisogno familiare? Penso che non si voglia intendere il fabbisogno come fabbi-

sogno alimentare, dire cioè che la famiglia del contadino debba mangiare tutti i giorni i polli! Il fabbisogno familiare è un qualcosa che non può avere una definizione specifica, una definizione giuridica: fabbisogno familiare può essere quello di mangiare un pollo o due polli o dieci polli al giorno, ma può essere anche quello di non mangiare mai i polli e di venderli, invece, per acquistare poi altri alimenti o altri generi che sono necessari per la famiglia. Cioché, ciò che è stato scritto e cioè, che nel caso che gli allevamenti eccedano i bisogni familiari e formino oggetto di commercio, le regalie debbono essere corrisposte, rappresenta una falsificazione della legge, una insinuazione che deve essere smentita.

L'intendimento del mio emendamento è, veramente, un po' più ampio ed evolutivo, e direi quasi progressivo: cioè io ho dato alla norma questa interpretazione: che si consenta al contadino di poter allevare gli animali di bassa corte in modo anche abbastanza largo, purché l'allevamento non venga ad integrare la struttura economica e giuridica di una impresa; cioè, purché non venga ad assumere esso stesso la caratteristica autonoma e quasi preminente di impresa d'allevamento rispetto all'impresa agraria mezzadrile.

Io non so se su questa interpretazione la maggioranza della Camera vorrà seguirmi. Io credo che sarebbe opportuno seguirmi, soprattutto dal punto di vista della economia nazionale, perché noi abbiamo tutto l'interesse di favorire anche l'allevamento di animali di bassa corte, che hanno costituito e costituiscono, e che potranno certamente costituire anche in avvenire una fonte notevole della ricchezza nazionale, e anche una fonte di esportazione.

Pertanto una norma miope in questa materia deve essere evitata ed esclusa, perché dannosa all'interesse collettivo.

Voglio fin da ora precisare che ove non si intenda accogliere questo emendamento, alcuni colleghi di questa parte della Camera, me compreso, presenteranno un ulteriore emendamento che servirà ad evitare all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948 quella interpretazione erronea che noi andiamo lamentando. Io insisto comunque sul mio emendamento e voglio raccomandarlo all'attento esame della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, lei è firmatario anche di un successivo emendamento che ritengo sia stato presentato per il caso che non fosse accolto il primo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

CAPALOZZA. È quello cui ho accennato ora. Ma è subordinato.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo è del seguente tenore:

« Le regalie e i compensi di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948 n. 1094, non sono dovuti allorché gli allevamenti siano contenuti nei limiti contrattuali e consuetudinari ». Onorevole Capalozza, ella ha facoltà di svolgere anche questo emendamento.

CAPALOZZA. Non devo aggiungere che poche parole a quello che ho già detto: nella parte finale del mio precedente intervento rilevavo che, nell'ipotesi in cui non si volesse dare la interpretazione caldeggiata (che, più che estensiva, definivo progressiva ed evolutiva) alla proposta norma di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, si dovesse, quanto meno, precisare in modo categorico come l'articolo 5 intenda far salvi tutti i diritti acquisiti dai coloni, dai mezzadri, dai compartecipi ed altri, in ordine agli allevamenti che sono consentiti o dalla consuetudine, o dai capitoli colonici, o dalla scritta colonica.

In sostanza, niente altro che una ratifica, una conferma dei loro diritti, niente altro che una ratifica ed una conferma di quelli che sono i rapporti contrattuali fra le parti.

È evidente che, se non si accettasse questo emendamento, se non si accettasse questa norma esplicativa, si potrebbe veramente arrivare all'interpretazione che noi abbiamo deprecato e che effettivamente, in ispregio alla volontà del legislatore, sta affiorando, come ho riferito, soprattutto in seguito a quelle notizie di stampa che hanno svalutato preventivamente il disposto dell'articolo 5 della legge 1948.

Per questi motivi, in via del tutto subordinata, raccomando all'attenzione ed all'approvazione della Camera questo secondo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Non entro nel merito dell'argomento, per quanto ci sarebbe molto da dire soltanto se volessi riferire il dibattito che ha avuto luogo per più sedute in seno alla Commissione dell'agricoltura. Faccio però rilevare che l'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, stabilisce che sono sospese le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obblighi personali ecc. La sospensione fu stabilita appunto per dar modo che questa

complessa materia fosse esaminata nella sede più appropriata e risolta organicamente. In coerenza al principio che ci indusse allora a votare in questo senso e poiché anche questa volta si tratta di una legge di proroga, noi non intendiamo scendere in discussione sull'argomento, ma preferiamo che — essendo la legge una legge di proroga — sia destinata soltanto a prorogare la situazione preesistente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I due emendamenti apparirebbero quasi come un'interpretazione autentica di quell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, che è stato il risultato di una lunghissima discussione in sede parlamentare e in cui la formula, « per il fabbisogno della famiglia », fu introdotta in seguito ad un emendamento, non ricordo da chi presentato.

Questo carattere di interpretazione autentica mi pare debba esser posto in rilievo perché si pone nei confronti di un organo giudicante, le sezioni specializzate, che hanno già avuto modo di applicare questo articolo 5. Ora, queste sezioni o lo hanno applicato bene, e non c'è bisogno di nessuna interpretazione autentica; o lo hanno applicato male, ma in questo caso non è il legislatore che deve dire che l'hanno applicato male, ma solo gli organi di controllo giurisdizionali. È ammesso contro le attuali commissioni l'appello ed è ammesso il ricorso in Cassazione. Mi pare quindi che non sarebbe opportuno l'interferire in materia di competenza del potere giudiziario.

La circolare, cui ha fatto cenno l'onorevole Capalozza, fu emanata da me prima che la legge fosse pubblicata, ed io ciò feci proprio per rendere edotti gli uffici competenti della legge stessa che era allora in discussione e che ritardava. Ma quella interpretazione che diede allora il Ministero era volta semplicemente a servire di guida, come ho detto, agli uffici competenti dipendenti dal Ministero; è evidente che non poteva insegnar nulla alla magistratura, la quale è assolutamente indipendente nei suoi giudizi.

Ripeto, quindi, che non mi pare opportuna un'interpretazione autentica, la quale svisterebbe il valore della funzione della magistratura. Che se poi si è inteso con questo emendamento di regolare differentemente la materia per il futuro, farò presente che noi avremo prestissimo l'occasione di farlo, giacché fra pochi giorni avremo in discussione la legge definitiva sui contratti agrari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Questo articolo 5 verrà, infatti, applicato per l'anno corrente ma difficilmente per l'anno agrario venturo, perché già per l'anno venturo verrà — io spero — la nuova legge.

Mi pare, quindi, che questi due emendamenti siano fuori luogo, sia che vogliamo costituire un'interpretazione autentica, sia che vogliamo regolare il futuro, perché, essendo di imminente discussione la legge sui contratti agrari, i due rami del Parlamento potranno discutere e regolare dopo più maturo esame questa importantissima materia.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella insiste?

CAPALÒZZA. Insisto, onorevole Presidente.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Desidero fare questa dichiarazione di voto in modo particolare perché l'onorevole Ministro ha detto che una interpretazione autentica della legge, quale sarebbe l'inserzione dell'emendamento Capalozza, potrebbe apparire fuori di luogo oggi, dato che la magistratura ha già avuto occasione ripetutamente di essere investita dalla questione, e di pronunciarsi a questo riguardo nel corso delle numerose vertenze sorte tra proprietari e contadini.

Debbo, quindi, far presente un altro aspetto della questione che non sempre cioè i contadini adiscono la magistratura; molto spesso invece il contadino non sa, non può farlo; molto spesso il contadino ignora i termini entro cui può adire la magistratura. Ebbene in tutti questi casi la legge è stata sistematicamente violata dai proprietari, perché il proprietario si è presentato dando come interpretazione autentica esattamente quel comunicato ricordato dall'onorevole Capalozza che si presenta come un riassunto della circolare ministeriale e che, invece, a quanto dice il Ministro, non fa che falsare gli scopi della circolare stessa. Di fronte a questi fatti e non potendo sapere il contadino che è in corso la discussione di una nuova legge sui contratti agrari sarebbe bene, una volta che stiamo trattando di questa materia, di chiarire maggiormente la legge, di modo che per i prossimi mesi, almeno sino alla fine dell'anno, non venga aggravata la situazione dei contadini.

Bisogna poi considerare che in genere il pollaio e gli animali di bassa corte rappresentano una sfera di competenza familiare della donna, la quale ne ricava il cespite

per provvedere alle necessità domestiche specialmente per i figli. È dunque una questione che incide sulla parte più intima e delicata della situazione della famiglia colonica. Ne deriva a più forte ragione, a mio avviso, l'opportunità di prendere in considerazione favorevolmente la proposta dell'onorevole Capalozza. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il primo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza, non accettato né dalla Commissione né dal Governo:

« La sospensione delle regalie e degli obblighi di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, è esclusa solo quando l'allevamento sia tecnicamente specializzato e assuma la struttura e l'importanza di impresa autonoma e preminente rispetto all'azienda agricola ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza, anche questo non accettato né dalla Commissione, né dal Governo:

« Le regalie e i compensi di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, non sono dovuti allorché gli allevamenti siano contenuti nei limiti contrattuali o consuetudinari ».

(*Non è approvato*).

Segue ora l'articolo aggiuntivo 4-bis presentato dagli onorevoli Miceli, Grifone, Pelosi, Gullo, Silipo, D'Amico, Natali Ada, Guadalupi, Baglioni, Torretta, Clocchiatti, Borioni e Marzi:

« In caso di totale o parziale inadempienza agli obblighi di migliororia nella misura stabilita dalla lettera c) dell'articolo 2 dell'accordo per la mezzadria, il mezzadro può surrogarsi al concedente nella esecuzione delle migliororie, anche se riferentisi alle precedenti annate, previa intimazione al concedente stesso e con diritto di rivalsa sulla quota padronale.

« È demandata alle commissioni comunale e provinciale dell'agricoltura, in prima ed in seconda istanza, la sorveglianza sulla valutazione e sulla esecuzione delle opere di migliororia previste dall'accordo di tregua mezzadrile ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo. MICELI, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, non è necessario ricordare le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

fasi della lotta dei braccianti agricoli, alleati ai mezzadri, che hanno condotto alla tregua mezzadrile (e al lodo De Gasperi), nella quale veniva sancito il principio che una quota pari al 4 per cento del prodotto lordo vendibile nelle aziende a mezzadria dovesse essere investita per miglioramenti del fondo.

Questa conquista era una conquista sostanziale della lotta, era una conquista che provvedeva contemporaneamente a due necessità: prima di tutto, a quella di migliorare i fondi condotti a mezzadria, aumentando così la produzione; in secondo luogo a quella di dare lavoro ai braccianti agricoli, disoccupati per gran parte dell'anno.

Orbene, una volta prorogato l'accordo di tregua, noi abbiamo dovuto riscontrare che questa parte riferentesi all'impiego di una quota per opere di miglioria non è stata applicata, o è stata applicata scarsamente.

Ieri, in sede di discussione generale, ho portato sommariamente i dati che dimostravano questa nostra affermazione. Porto oggi qualcosa di più documentato e di più preciso.

A Treviso, in data 15 gennaio 1949, ci veniva rivelata la seguente situazione: « Si calcola al 4 per cento della produzione lorda vendibile nelle aziende a mezzadria la somma destinata al fondo migliorie per un ammontare di lire 320 milioni per il 1947 e di lire 400 milioni per il 1948. Si presume che solo un terzo di detta somma sia stato impiegato per le predette migliorie. L'azione, per l'impiego della rimanente somma, continua. L'atteggiamento in proposito da parte degli agrari è ostile ».

E ancora: dalla provincia di Udine si segnala, in data 18 febbraio 1949: « Approssimativamente, la somma del 4 per cento della produzione vendibile degli anni 1946-47 e 1947-48 nella mezzadria, ammonta a 400 milioni per il 1947 e a 480 milioni per il 1948. Gli agricoltori si sono rifiutati di accordarsi sull'impiego, in quanto asserivano che c'era già la legge per l'imponibile di mano d'opera. La Confederterra sta in questi giorni mobilitandosi per l'accertamento in ogni azienda dei lavori fatti ».

E ancora: nella provincia di Arezzo, « la somma derivante dal 4 per cento della produzione lorda vendibile si può calcolare approssimativamente, per le due annate, ammontante a circa 100 milioni (50 milioni per annata). Non tutte le aziende provvedono all'impiego integrale del 4 per cento del prodotto lordo vendibile, non sicuramente per l'intervento del prefetto, il quale, pur avendo promesso di voler rendere operante la dispo-

sizione di legge, non ha emanato nessun provvedimento. Quello che siamo riusciti a fare è stato fatto attraverso l'insistenza degli interessati. Siamo riusciti comunque ad occupare mano d'opera disoccupata in diversi comuni, con l'azione diretta dei disoccupati e dei coloni, e in ogni azienda è stato inviato un certo numero di operai per varie giornate lavorative ».

Infine, da Reggio Emilia abbiamo questa segnalazione: « La percentuale del 4 per cento da prelevarsi sulla produzione lorda vendibile per migliorie fondiarie, assomma: nel 1946-47 a lire 610.231.990 circa, di cui sono state applicate, in seguito alla lotta dei braccianti, in totale lire 475.231.988; nel 1947-48 a lire 591.429.353 circa. Per questa somma i lavori sono in corso in seguito alle lotte dei braccianti. Per l'impiego di dette somme sono state sostenute varie agitazioni che hanno avuto inizio con lo sciopero dei braccianti della Valle Padana e che hanno sempre continuato fino ad oggi. In dette agitazioni circa 110 braccianti sono stati arrestati e 150 denunciati, (ultimo episodio di violenze poliziesche del giorno 9 corrente mese a Novellara). La posizione degli agrari e delle autorità è stata sempre di ostilità e di inceppo alla realizzazione di questi lavori.

Orbene, da queste e da altre documentazioni, forse meno rilevanti, ma non per questo trascurabili, si deve concludere che questa norma, dettata per dar lavoro ai braccianti, non è stata che in piccola parte attuata, e dove è stata attuata non lo è stata né per volontà degli agrari, né per applicazione della legge, bensì a seguito di una intensa lotta bracciantile che ha provocato arresti ed interventi della polizia.

Io non credo che l'intenzione del Governo, che la volontà della Camera sia quella di promulgare delle leggi le quali debbano richiedere per la loro applicazione l'intervento, in queste forme dirette, degli interessati, che in questo caso sono stati i braccianti. Se questo fosse noi potremmo dire che le leggi che si promulgano hanno solo lo scopo di promuovere delle agitazioni, di promuovere degli arresti, di fare intervenire la polizia per la loro applicazione. I fatti esposti darebbero giustificazione a questa interpretazione.

Orbene, se la legge deve essere prorogata, deve essere prorogata per il vantaggio dei contadini, dei coloni, dei braccianti agricoli; non deve essere prorogata per perpetuare ed esacerbare le agitazioni in corso. Dico esacerbare le agitazioni in corso (e l'ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

accennato anche ieri) perché se la lotta dei braccianti è stata notevole l'anno scorso, nel quale le cifre da investire erano sensibili, tanto più lo sarà in questa annata, nella quale le cifre verranno raddoppiate per l'aggiunta delle somme che verranno a maturare, e da parte degli agrari sarà più accanita la volontà di non applicare la legge, mentre sarà più aspra la lotta dei braccianti per l'investimento di somme di entità non trascurabile destinate perciò a portare maggior sollievo alla disoccupazione.

Orbene, l'onorevole Ministro a questo proposito ci ha dichiarato che il Governo e il Parlamento hanno fatto tutto quello che potevano fare. L'onorevole Ministro ci ha confessato — e non c'era bisogno di questa sua confessione — che il regolamento che era stato promesso al capoverso *d)* dell'accordo della tregua mezzadrile è stato in effetti emanato, e che in questo regolamento al capoverso *d)* sono comprese le miglioni, cioè si definiscono le miglioni e si dettano le modalità per l'esecuzione delle stesse.

L'onorevole Ministro ci ha aggiunto che se né la legge né il regolamento vengono applicati, esistono degli organi, le commissioni specializzate, alle quali viene demandata per legge la risoluzione di queste vertenze.

Noi accoglieremmo volentieri le dichiarazioni dell'onorevole Ministro se queste trovassero una rispondenza non dico totale ma per lo meno nella maggior parte dei casi. Ma noi dobbiamo constatare che questa rispondenza non c'è. È vero che è stato promulgato quel regolamento relativo all'accordo sulla tregua mezzadrile del 24 giugno 1947, ma gli agrari e la magistratura delle commissioni specializzate non cercano questo regolamento per applicare la tregua. Sapete quale regolamento cercano? Cercano il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge che noi abbiamo approvato il 4 agosto 1948.

Nell'articolo 11 era scritto: «per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge (non dalla precedente legge, l'accordo di tregua) valgono le norme contenute nel decreto del 1° aprile, ecc.».

E l'articolo 14 dice: «il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge».

Quindi è vero che un regolamento è stato emanato, ma è vero anche che quando è stata fatta la legge successiva, pur essendo il legislatore a conoscenza che c'era questo regolamento, ha sentito la necessità di promet-

tere un nuovo regolamento. E l'onorevole Ministro dovrà ammettere che questo nuovo regolamento non è ancora venuto. Quindi c'è una giustificazione, sia pure cavillosa, da parte degli agrari e delle commissioni nel non volere applicare la legge in merito al 4 per cento.

Ma c'è qualche cosa di più. Le commissioni dicono: noi non sappiamo chi deve determinare questo 4 per cento; come deve essere investito questo 4 per cento.

È vero che esiste un richiamo della legge ad alcune lettere fatto dall'onorevole Ministro, e una di queste lettere dice che «al fine di evitare il sorgere di tali incertezze e contrasti si prescrive che le parti provvedano in sede di ripartizione del prodotto alla determinazione della misura dello stesso, sul quale saranno determinate le quote predette, misurazione e valutazione che dovranno risultare da apposito verbale di ripartizione dei prodotti, controfirmato dalle parti», ma è anche vero che questo richiamo è un richiamo ad una circolare ministeriale che non è sempre accettato dalla magistratura, ed è anche vero che i concedenti si rifiutano quasi sempre di firmare questo accertamento delle percentuali.

Così stando le cose, possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà e dire: siccome le disposizioni ci sono, anche se non sono state mai applicate, anche se questo ha provocato un aumento della disoccupazione, un aumento delle vertenze, un aumento degli arresti e degli interventi di polizia, noi dobbiamo continuare in tutto questo, dobbiamo non apportare neppure una chiarificazione che elimini questi inconvenienti?

Io non credo che la Camera voglia prendere questo atteggiamento.

Se su questioni di importanza sostanziale si può indulgere a questa tesi, su questioni di dettaglio come sono queste, che dovrebbero essere disciplinate dal regolamento che non è venuto ancora, noi crediamo che la Camera debba prendere una sua posizione; ed è per questo che noi chiediamo l'approvazione del nostro emendamento, il quale dice che in caso di totale o parziale inadempienza agli obblighi di miglione, nella misura stabilita dalla lettera *c)*, ecc. ecc. il mezzadro può surrogarsi al concedente nell'esecuzione delle miglioni anche se riferentesi alla precedente annata, previa intimazione al concedente stesso e con diritto di rivalsa sulla quota padronale.

Questa disposizione non è arbitraria, ma è stata disposta dallo stesso onorevole Mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

nistro Segni nel suo disegno di legge, n. 175, non solo, ma questa mattina è stata approvata all'unanimità dalla Commissione. Quindi noi non cerchiamo che l'applicazione di quello che in linea generale è stato accettato e dal Governo e dalla maggioranza della Commissione. Questa applicazione, in fondo, servirebbe ad attenuare, se non ad eliminare, molti di quegli inconvenienti che si verificano in questo momento.

Io credo che questa prima parte si possa accettare con un po' di buona volontà e di comprensione da parte della Camera.

La seconda parte è quella che domanda ai comitati provinciali e comunali di agricoltura la sorveglianza sull'esecuzione delle opere di miglioria previste dall'accordo di tregua.

Succede molto spesso che la magistratura specializzata, pur riconoscendo la sua competenza nell'esaminare queste controversie, si trovi di fronte ad un ostacolo, cioè alla mancata valutazione ufficiale delle somme da investire nelle migliorie, perché se il concedente non firma sul libretto colonico, è semplicemente il mezzadro che in modo unilaterale sostiene davanti alla commissione l'ammontare delle migliorie, e la commissione non può basare le sue decisioni su una dichiarazione di parte.

Ebbene, noi chiediamo che le commissioni comunali dell'agricoltura possano intervenire in proposito, non per decidere, ma per dare alla magistratura e alle commissioni specializzate quegli elementi di giudizio che possano servire ad eliminare questi inconvenienti.

Noi riteniamo che la maggioranza della Camera voglia rendersi conto della necessità di prendere in considerazione ed eliminare in un modo qualsiasi questi inconvenienti, e siamo sicuri ch'essa darà una soluzione equa a questo problema. Dovremmo, nella malaugurata ipotesi che la Camera si dovesse rifiutare di prendere in considerazione questa esigenza, richiamare l'attenzione della Camera stessa sulla necessità che hanno i braccianti agricoli di investire la propria manodopera in questi lavori di miglioramento delle campagne, e dovremmo ritenere giustificate non solo le agitazioni passate, ma tutte le agitazioni future che servirebbero non ad infrangere ma a fare applicare la legge, visto che la Camera non offre i mezzi perché essa sia applicata.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Faccio osservare che il titolo VI del regolamento per l'applicazione della tregua mezzadrile del 24 giugno 1947 ha valore di legge, come risulta dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, e perciò assorbe i precedenti provvedimenti.

D'altra parte, la Commissione di agricoltura, in una sua recente seduta, ha espresso il voto perché su questo argomento fossero emanate eventualmente ulteriori istruzioni.

La materia è all'esame della Commissione di agricoltura da diversi giorni. Vi sono molte difficoltà in ordine alla risoluzione dei vari aspetti di questo problema, difficoltà che non sono state completamente superate.

A parte queste considerazioni di merito, per coerenza mi riferisco a quanto ho più volte esposto e cioè che, trattandosi di un provvedimento di proroga, noi riteniamo di dover prorogare la situazione in atto così come è, rinviando ad altra sede più appropriata la discussione e l'esame di queste particolari proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Devo fare una prima osservazione di carattere storico. L'onorevole Miceli ha riconosciuto che il regolamento c'è, ed è proprio il Titolo VI che riguarda le migliorie. Questo regolamento è stato convertito in legge. Se l'articolo 14 della legge 4 agosto 1948 dà l'autorizzazione a emanare un Regolamento, non è per questa materia speciale, ma è per la legge in generale.

In questa materia il regolamento non è stato necessario. Se non si vuole applicare la tregua mezzadrile, questo non è per mancanza di regolamento: è, probabilmente, per altri motivi.

Non so se si voglia applicare o non si voglia applicare artatamente. Io non posso giudicare chi abbia ragione o torto. Devono giudicare le commissioni. Questa è del resto una questione retrospettiva che ha un'importanza limitata.

In quanto al merito delle controversie, ha ricordato l'onorevole Miceli che nel progetto di legge sui contratti agrari vi è una norma che ha lo stesso contenuto dell'articolo 4-bis. Quindi, io ritengo che proprio l'esistenza di questa norma nel disegno di legge che verrà presto alla Camera renda superfluo di entrare ora nel merito della questione, in una legge che ha semplicemente lo scopo di prorogare delle norme esistenti. In ogni modo, espressa questa mia opinione, sul merito della questione mi rimetto all'Assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Ho preso la parola per dichiarare che, dopo quanto hanno detto l'onorevole relatore di maggioranza e l'onorevole Ministro, entrambi contrari all'accoglimento del nostro articolo aggiuntivo, siamo costretti a chiedere l'appello nominale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non sono contrario: mi sono rimesso all'Assemblea.

GRIFONE. Noi vediamo una preconcetta ostilità verso tutte le nostre proposte, anche le più ragionevoli. Si portano argomenti che non reggono. L'argomento fondamentale della maggioranza è che si tratta di una legge di proroga e che non è opportuno introdurre in essa modificazioni sostanziali. Ma ieri abbiamo visto che da parte dei colleghi della maggioranza — attraverso votazioni molto contrastate che hanno costretto la Presidenza a ripetuti richiami — sono state introdotte modificazioni sostanziali a favore di categorie che non sono certamente nelle condizioni di disagio in cui si trovano i braccianti, ai quali è rivolto questo articolo aggiuntivo.

Si tratta di una situazione denunciata e comprovata: il famoso 4 per cento destinato alle migliori, rivolte a venire incontro alla disoccupazione e a migliorare la produzione agricola, non si applica. Si è applicato solamente in Toscana, dopo uno sciopero di 43 giorni. 43 giorni di lotta sono stati necessari nel dicembre e nel gennaio scorso per ottenere che nelle province toscane si applicasse questo 4 per cento! In tutte le altre province italiane esso non trova applicazione. Di fronte ad una carenza così flagrante si propone che i comitati comunali intervengano nel controllo di questa erogazione del 4 per cento e si sostiene che il mezzadro, dinanzi alla carenza del proprietario, si possa a lui surrogare. Dinanzi ad una proposta così legittima, che viene incontro ad interessi sociali e collettivi, poiché sono in giuoco gli interessi della produzione e delle masse disoccupate, ci si oppongono argomenti del tutto formali, come quello espresso dalla maggioranza. È perciò che noi siamo costretti a dare rilievo a questa votazione, anche se essa dovesse avere, malauguratamente, come non ci auguriamo, risultato negativo.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da replicare?

SEDATI, *Relatore di maggioranza*. Nulla.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

SEGNI. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già dichiarato di rimettermi all'Assemblea. (*Commenti*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. La votazione per appello nominale è stata chiesta dagli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Paolucci, Walter, Bellucci, Bernieri, Cremaschi Olindo, Iotti Leonilde, Cucchi, Lozza, La Marca, Pessi, Sala, Roveda, Di Mauro, Stuardi, Torretta.

Poiché risulta che i richiedenti sono presenti in Aula, indico la votazione per appello nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Concetti. Si faccia la chiama.

FABRIANI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Amadei Leonetto — Amicone — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Belloni — Bellucci — Bernardi — Bernieri — Bottai.

Capacchione — Capalozza — Carpano Maglioli — Castellarin — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Corbi — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Pozzo — De Vita — Di Mauro.

Fazio Longo Rosa.

Gatto — Ghislandi — Giolitti — Grifone

— Grilli — Guadalupi.

Imperiale — Iotti Leonilde.

La Marca — La Rocca — Lizzadri — Lo Giudice — Lozza. —

Marabini — Matteotti Matteo — Merloni Raffaele — Miceli.

Nenni Pietro.

Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pessi — Pieraccini — Pirazzi Maffiola — Puccetti.

Reali — Roselli — Roveda.

Sala — Sansone — Scappini — Semerari Santo — Silipo — Smith — Stuardi.

Targetti — Togliatti — Torretta.

Walter.

Zagari.

Rispondono no:

Adonnino — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Aicini — Arcangeli — Armosino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bernardinetti — Bersani — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calcagno — Camposarcuno — Cappi — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cecconi — Chiarini — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Coccia — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanègo — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

D'Ambrosio — De Caro Raffaele — De Gasperi — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Micheli — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Fietta — Firrao Giuseppe — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Garlato — Gasparoli — Germani — Geuna — Giacchèro — Giammarco — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guariento — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Improta.

La Malfa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lucifredi.

Malvestiti — Manzini — Marazza — Marconi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montini — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mussini.

Negrari — Notarianni.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palenzona — Parente — Pecoraro — Pella — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Poletto — Ponti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Repossi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rodinò — Rumor.

Sabatini — Saija — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sedati — Simonini — Sodano — Spiazzi — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno.

Si sono astenuti:

Scotti Alessandro — Segni.

Sono in congedo:

Angelini — Artale.

Bersani.

Cappugi — Cara — Chieffi — Conci Elisabetta.

Dugoni.

Ferrario.

Gennai Tonietti Erisia — Gotelli Angela — Greco Italo.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Mannironi — Marengi — Mastino Gesumino — Maxia — Monterisi — Mùrdaca.

Pera — Pignatelli.

Russo Carlo.

Saggin — Spoleti.

Viola.

Zerbi.

In congedo per missione della Camera:

Avanzini.

Monticelli.

Nasi.

Chiusura della votazione nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo 4-*bis* proposto dall'onorevole Miceli:

Presenti	292
Votanti	290
Astenuti	2
Maggioranza	146
Hanno risposto <i>sì</i>	68
Hanno risposto <i>no</i>	222

(La Camera non approva).

Si riprende la discussione delle proposte di legge dei deputati Scappini ed altri: Proroga dei contratti agrari (345), e Bonomi ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (365).

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nella discussione degli emendamenti. L'onorevole Miceli unitamente ai deputati Grifone, Pelòsi, Gullo, Silipo, D'Amico, Natali Ada, Guadalupe, Baglioni, Torretta e Clocchiatti, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-*ter*:

« Le norme previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e quelle contenute nella presente legge agli articoli 4 e 4-*bis* si applicano, oltre che ai contratti di mezzadria previsti dagli articoli 2141 e seguenti del Codice civile, anche a quelli di mezzadria mista all'affitto, per quella parte di prodotti e di utili che sono oggetto di divisione tra concedente e colono ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MICELI, Relatore di minoranza. Fra gli inconvenienti a cui ha dato luogo l'applicazione del precedente decreto di proroga della tregua mezzadrile vi è quello che non in tutte le province questo decreto è stato applicato ai contratti misti di affitto e mezzadria. Sarebbe logico che quando si hanno dei contratti misti, per la parte che riguarda la mezzadria venissero applicate le norme di ripartizione dei prodotti e di accantonamento del 4 per cento, stabilite nel disegno di legge della proroga della mezzadria. Invece vi sono varie province, quali Cuneo e Pavia, dove nonostante le richieste tutto questo non è stato applicato. In altre province la magistratura si è mostrata favorevole all'applicazione: nella provincia di Alessandria, ad esempio, abbiamo avuto una sentenza favorevole in proposito. Ora non bisogna spendere molte

parole per richiamarvi alla logica di questa interpretazione. Io non ho che da riferirmi che alle parole pronunciate l'anno scorso a questo proposito dall'onorevole Dominè: « nei casi di contratti misti, a ciascuna delle parti del rapporto si applicano le norme che regolano le corrispondenti forme di contratto ».

Per questi motivi ho proposto l'emendamento e ritengo che la Camera debba prenderlo in considerazione e approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, Relatore di maggioranza. La Commissione, in sede di discussione, respinse un'analoga proposta perché la riteneva superflua. Difatti, la legge di proroga prevede la proroga sia dei contratti di mezzadria sia di quelli di affitto, e pertanto anche i contratti misti che risultano composti dalle due specie contrattuali si devono intendere prorogati. Poiché, però, l'avviso della Commissione è appunto quello che anche i contratti misti siano prorogati, non ci opponiamo ulteriormente alla inclusione della proposta precisazione nella legge, ma riteniamo che non sia opportuno approvare un articolo a parte, ma sia invece preferibile includere questo concetto nell'articolo 4, cioè dopo le parole « compresi quelli con clausola migliorataria » aggiungere: « e quelli di mezzadria mista all'affitto ». Si potrebbe adottare questa formulazione più semplice, anziché ricorrere ad un altro articolo specifico.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di dichiarare se accetta la formulazione proposta dalla Commissione.

MICELI, Relatore di minoranza. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento all'articolo 4, già approvato, in questi termini: dopo le parole « compresi quelli con clausola migliorataria » aggiungere: « e quelli di mezzadria mista all'affitto ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

« Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'articolo 2 della presente legge e di quelle di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1949, n. 1094, siano assenti per due udienze consecutive, i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

presidente del tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di sezioni di prima o di seconda istanza, prevede alla loro sostituzione nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SULLO, Segretario, legge:

« È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SULLO, Segretario, legge:

« Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bonomi, unitamente agli onorevoli Gui, Truzzi, Ferraris, Guerrieri Filippo, Rumor, Gotelli Angela, Ferrarese, Bernardinetti, Mussini e Tommasi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-49 stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria a questa affidati.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgerlo.

BONOMI. Già in Commissione si era esaminato questo argomento, rinviandolo per avere elementi più concreti. Il mio emendamento tende a questo: l'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria si trova in queste condizioni: nel basso Volturno ci sono circa 3500 ettari già appoderati, manca soltanto l'immissione in possesso dei nuovi concessionari. Durante la guerra è avvenuta l'occupazione di queste terre: in certe zone poderi di 8-10 ettari hanno 10 o 15 occupanti e ciò impedisce all'Opera combattenti di portare a termine il suo lavoro.

Altrettanto avviene a Villa Literno per circa 2000 ettari.

Per queste ragioni ho presentato questo emendamento che prevede la non proroga per queste zone; però non lasciata al giudizio dell'Opera combattenti, ma limitata a quelle zone che devono essere determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Devo dichiarare che ci rendiamo conto dei motivi che hanno ispirato questa proposta; però ci rendiamo altrettanto conto della gravità della proposta stessa la quale darebbe all'Opera nazionale combattenti la facoltà di disdettare migliaia di piccoli concessionari che, in conseguenza delle vicende belliche, si sono insediati nei comprensori che l'Opera non era ancora riuscita a sistemare.

Dando questa facoltà all'Opera combattenti, sia pure entro i limiti fissati da decreto del Ministro dell'agricoltura, noi rischiamo di turbare gravemente le zone del basso Volturno e del Tavoliere delle Puglie dove i piccoli concessionari escomiabili sono migliaia.

Ora, fare questo in una legge di carattere transitorio, che tende a rassicurare i contadini italiani, riteniamo non sia opportuno. Riteniamo che si potrebbe trovare modo di risolvere questa situazione attraverso accordi diretti fra le parti, come è accaduto in altri casi analoghi. Anche quest'anno molte questioni tra l'Opera combattenti e i concessionari sono state risolte attraverso accordi bonari. Nulla vieta che anche per il Basso Volturno e per il Tavoliere delle Puglie si possano stipulare accordi consimili, senza sancire nella legge un disposto che metterebbe in apprensione le popolazioni di vaste zone.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Questo articolo è stato suggerito direttamente dall'Opera nazionale combattenti. Credo che l'Opera sia stata ispirata da motivi ragionevoli. Ma discutiamoli questi motivi, meditiamo su di essi. Non mi pare sia opportuno approvare così in fretta un emendamento di questo genere.

Mi pare soprattutto necessario che si sentano anche gli interessati e non soltanto l'Opera nazionale combattenti che, attraverso i suoi pro-memoria, ci ha fatto conoscere il suo punto di vista e il suo desiderio. Cosa che non hanno potuto invece fare i concessionari minacciati di sfratto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SEDATI, Relatore di maggioranza. L'onorevole Bonomi presentò analoga proposta in sede di Commissione di agricoltura. La Commissione discusse la proposta stessa ed infine addivenne nella determinazione di accettarla in linea di massima, ma pregò al tempo stesso il proponente di ripresentarla all'Assemblea per illustrarne ulteriormente la portata e gli effetti e chiarire alcuni dubbi sollevati.

Poiché l'onorevole Bonomi, nel suo intervento di ora, ha fornito la chiarificazione richiesta, la Commissione è tutt'ora del parere che l'emendamento debba essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono favorevole anch'io, perché è certo che la definitiva devoluzione dei poderi agli assegnatari porterebbe ad una situazione molto difficile.

Naturalmente non si intende alludere a tutti i territori che sono stati colonizzati dall'Opera nazionale combattenti: qui si tratta di piccole zone.

Prego, quindi, anch'io l'Assemblea di accogliere questo emendamento.

MICELI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, Relatore di minoranza. Noi siamo contrari, perché è vero che è affidata al criterio dell'onorevole Ministro la valutazione di questi comprensori, ma è anche vero che nell'articolo che ci viene proposto non si fa alcuna menzione della speciale situazione denunciata dall'onorevole Bonomi, cioè dei coloni che durante la guerra hanno invaso questi terreni e adesso non intendono abbandonarli.

Nell'articolo si parla genericamente dei terreni appoderati dall'Opera nazionale combattenti; è quindi un affidarsi per intero alla discrezione dell'onorevole Ministro. Quando noi, in sede di Commissione, dicevamo che desideravamo degli elementi maggiori, intendevamo appunto che venisse data una garanzia sotto tale riguardo e questo oggi l'onorevole Bonomi non ha fatto.

Altra osservazione. Mentre siamo alla vigilia della riforma fondiaria, noi con questo articolo, alle ore venti, mentre tutta la Camera è stanca, cerchiamo di far passare una così importante decisione che estromette dalle terre migliaia di famiglie contadine. Noi non siamo contrari a ciò, ma vogliamo vederci più chiaro, vogliamo che la cosa sia disciplinata da una legge, da promulgare anche a breve scadenza.

Questi i motivi della nostra perplessità per i quali voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bonomi ed altri e accettato tanto dalla Commissione che dal Ministro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. **SULLO, Segretario,** legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento di questo disegno di legge. Se non vi sono osservazioni rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 392. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000. (392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000.

In assenza dell'onorevole De Palma, Relatore, prego l'onorevole Balduzzi, facente parte della Commissione, di sostituirlo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

BALDUZZI, *per la Commissione*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni.

« Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla conseguente variazione di bilancio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per incarico del Ministro dei lavori pubblici mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto, in Teramo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede legislativa oppure normale.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali motivi hanno finora ritardato il pagamento delle indennità di esame ai membri delle Commissioni giudicatrici per l'esame di maturità. Tali indennità costituiscono un semplice rimborso di spese sopportate dai commissari e l'ingiustificato ritardo nel pagamento aggrava la già difficile condizione economica della categoria.

« DE MARTINO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intende prendere i provvedimenti urgenti per distaccare il tubercolosario di Nola, dipendente dal Consorzio provinciale antitubercolare di Napoli, dall'Ospedale civile, date le gravi ragioni igieniche e sanitarie che lo richiedono.

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se corrisponde a verità quanto si legge in un quotidiano torinese del 12 aprile, secondo il quale, in un clamoroso processo penale svoltosi ad Alessandria, il pubblico ministero avrebbe concluso la sua requisitoria con queste parole: « Sarò accusato di inciviltà, ma rimpiango che non sia più in vigore la tor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

tura. Soltanto con la tortura noi potremmo strappare all'imputato la verità»; e se, ove questa notizia sia vera, l'onorevole Ministro ritenga corrispondente ai fini e al decoro della giustizia il fatto che un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni esprima pubblicamente il suo rimpianto nostalgico di procedimenti barbarici in contrasto non soltanto cogli articoli 13 e 27 della Costituzione e con tutta la tradizione italiana che discende da Cesare Beccaria, ma altresì con quei principi elementari di umanità in cui si incontrano e si riconoscono gli uomini civili di tutti i paesi.

« CALAMANDREI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere:

1°) da quali criteri si lasciano guidare le pubbliche Amministrazioni, le quali, pur essendo tenute a riassumere gli avventizi reduci che ne abbiano fatto domanda nei termini previsti nel decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e coloro che furono licenziati per motivi politici (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190), si rifiutano di procedere alla dovuta riassunzione, opponendo che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 252, il quale vieta ogni assunzione, non consentirebbe nemmeno le riassunzioni di cui sopra;

2°) se di fronte al reiterarsi di tali casi, dei quali qualcuno è stato già portato alla cognizione del Consiglio di Stato, non creda sia necessario diramare una istruzione alle dipendenti amministrazioni o predisporre una norma di legge interpretativa.

« CARCATERRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga derivi dalla interpretazione letterale, o quanto meno dalla equità, che le norme preferenziali portate dall'articolo 7 della ordinanza 28 febbraio 1949, n. 987/13, siano da applicare anche a coloro che — trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato — abbiano conseguito il titolo di maestro o siano vincitori di concorso anche dopo la guerra.

« Per sapere inoltre se non creda opportuno emanare una circolare, che chiarisca in tali sensi l'ordinanza ricordata.

« Per conoscere, infine, se tenendo conto di quanto è stabilito con la circolare del 25 marzo 1949, n. 2111/24, articolo 6, terzo capoverso, sui conferimento degli incarichi, non ritenga disporre che a coloro che si trovino

nelle condizioni dette sopra, venga riservato un congruo numero di posti, o quanto meno siano assegnati, in aggiunta alle categorie dei privilegiati previste nell'articolo 7 dell'ordinanza del febbraio 1949, dei punti preferenziali.

« CARCATERRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga rispondente a giustizia estendere agli ufficiali provenienti dallo sbandamento i benefici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, per gli ufficiali della Marina militare ex prigionieri od ex internati.

« GATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere se sia vero che l'Unione sindacale Banca d'Italia abbia dichiarato al Ministro del lavoro di essere disposta a rimettere la soluzione della vertenza in corso con la Direzione dell'Istituto di emissione ad un arbitro e di essere altresì pronta a disporre la ripresa del lavoro nel caso di accettazione della proposta stessa.

« Poiché gravissimo è il danno causato dallo sciopero alla economia del Paese, si chiede di conoscere quale atteggiamento intenda assumere il Governo.

« TAMBRONI, DE MARTINO CARMINE, PARRI, HELFER, MASTINO DEL RIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno accogliere i voti più volte espressi dal Consiglio dell'Ordine forense di Brindisi che, interprete di una vecchia aspirazione e delle effettive esigenze di quella provincia ed in considerazione del notevole numero dei processi penali di competenza della Corte di assise e della ottima moderna attrezzatura dei locali ove è già alloggiata, ha chiesto che Brindisi sia riconosciuto Circolo di Corte di assise; nell'affermativa, se non ritenga dover disporre perché, con apposito decreto, sia ordinato che il comune di Brindisi sia designato sede di Circolo di Corte di assise e, quindi, incluso nella apposita tabella, con tutte le conseguenze amministrative.

« GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

per sapere quale azione ha svolto o intenda svolgere il Governo per giungere alla composizione dello sciopero dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto anche delle ultime proposte del sindacato dei dipendenti dell'Istituto.

« TARGETTI, PESENTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di dovere intervenire di urgenza per impedire che il commissario governativo al comune di Viareggio attui il manifestato proposito di concedere in appalto pubblici servizi già gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale. E ciò, a parte ogni altra considerazione, perché la imminenza delle elezioni amministrative, fissate per il 22 maggio 1949, rende quanto mai necessario, in ossequio ad un elementare e fondamentale principio democratico, che non si compiano affrettatamente atti amministrativi di tanta importanza e che potrebbero risultare contrari alla volontà della nuova amministrazione, sola e fedele interprete delle necessità e degli interessi cittadini. L'intervento del Ministro si rende tanto più urgente dato che il commissario governativo, in violazione al detto principio democratico, ha già ceduto in appalto ad una ditta privata il servizio relativo alla riscossione delle imposte di consumo.

« AMADEI, BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e degli affari esteri, per sapere:

1°) se sia a loro conoscenza che anche numerosi abruzzesi che dovevano emigrare in Argentina, ed, a tal fine, avevano sborsato ingenti somme, sono stati volgarmente truffati, nelle circostanze ormai note, ad opera dell'Ufficio provinciale delle A.C.L.I. di Pescara e di Genova;

2°) quali provvedimenti abbiano preso od intendono prendere a carico dei colpevoli e per risarcire il danno patito dalle vittime.

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se abbia preso visione delle dichiarazioni (riportate da un quotidiano romano) del segretario generale del Comitato di liberazione nazionale di Como, circa le precise e personali responsabilità del ragioniere Walter Audisio (colonnello Valerio), in ordine all'arbitraria uccisione di un gruppo di prigionieri di guer-

ra, tra cui una donna inerme, e al trafugamento di valori e documenti appartenenti allo Stato; e se intenda sollecitare dalla Procura generale competente l'immediata apertura del procedimento penale contro il sopra nominato ragioniere. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, FILOSA, MIEVILLE, RUSSO PEREZ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se consta che presso il Ministero di grazia e giustizia si trovano giacenti da circa due mesi oltre 500 domande di liberazione condizionata, ai sensi dell'articolo 176 del Codice penale, tutte riferentisi a detenuti politici e già perfettamente istruite con parere favorevole; e per invitare il Ministro, nell'affermativa, a voler imprimere un sollecito ritmo all'accoglimento di dette domande. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« ROBERTI, ALMIRANTE, RUSSO PEREZ, FILOSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere per quali motivi, a datare dal 1947, i salariali pensionati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rimasti esclusi dagli aumenti concessi a tutte le categorie dei pensionati statali, parastatali e degli enti pubblici: e quali provvedimenti si intendano prendere per eliminare tale assurda e ingiustificata sperequazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CORNIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se crede di emanare norme integrative ed esplicite per l'applicazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1303; e precisamente se nella progettazione del ripristino dei fabbricati terremotati, per cui v'è l'onere del concorso da parte dello Stato, si intendono compresi gli elementi normativi sui seguenti fondamentali concetti:

a) opere e lavori strettamente dipendenti dal fenomeno terremoto;

b) spese e lavori conseguenziali ai primi;

c) opere e lavori occasionali per dare rafforzamento agli stessi immobili in rapporto alle norme tecniche antisismiche.

« Ciò allo scopo di evitare equivoci ed incertezze sulla compilazione delle perizie dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

lavori da eseguire e sulla concessione dei sussidi, che portano ora ad incresciosi ritardi, quando non rendono addirittura inoperante la legge. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CERAVOLO, PUGLIESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia a conoscenza del danno, soprattutto morale, che è derivato a quegli istruttori pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale, i quali, in possesso di diploma di abilitazione conseguito con regolare concorso-esame di Stato ed in servizio da dieci anni con qualifica di « ottimo », si sono visti esclusi dal corrente concorso per titoli a posti di ruolo per non aver riportato il punteggio di almeno 70/100 nelle abilitazioni a suo tempo conseguite; se non ritenga, invece, rispondente ad equità e giustizia che gli istruttori pratici abilitati, che abbiano prestato lodevole servizio continuativo per un decennio, vengano finalmente sistemati in ruolo, sanando così una posizione incresciosa e mortificante di una limitata categoria di insegnanti, la cui competenza specifica, l'esperienza decennale e lo spirito di attaccamento al dovere costituiscono, senza dubbio, titolo preminente ai fini della più sana continuità e capacità didattica. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« SAMMARTINO, BARESI, DE MARIA, SILIPO, TITOMANLIO VITTORIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno assumere, con semplice concorso interno, come ufficiali di pubblica sicurezza, quegli ufficiali che siano già in servizio, come richiamati, e che stanno prestando servizio distinguendosi per capacità, dirittura ed attaccamento al dovere. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« QUINTIERI, CARRATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno estendere anche agli impiegati parastatali il decreto legislativo n. 262, del 7 aprile 1948, articolo 10, che dà facoltà di un abbuono di 5 anni al fine della liquidazione di pensione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita liquidazione dei danni di guerra subiti dalle aziende commerciali ed industriali del Molise. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga giusto di includere nel beneficio dei biglietti ferroviari a riduzione — sia pure per un numero di dieci viaggi all'anno — i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari, cui anche la legge positiva, che sarà tra breve emanata, dopo il secondo esame da parte della Camera, attribuisce pienezza di pubbliche funzioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che hanno determinato la esigua assegnazione per i cantieri di rimboschimento in provincia di Frosinone, la quale è fra le più danneggiate della regione del Lazio, e per conoscere in quale modo si intende provvedere per venire incontro ai legittimi bisogni delle popolazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali i lavori di sistemazione e completamento della strada provinciale Sferracavalli che unisce i comuni di Sora, Atina e Cassino (Frosinone), gravemente danneggiata dagli eventi bellici, ripetutamente sollecitati, non siano ancora iniziati, e se non intenda impartire disposizioni perché i lavori stessi vengano finalmente eseguiti, sia in considerazione del fatto che la strada rappresenta la vita di ben 15 comuni della Valle di Comino, sia a sollievo della disoccupazione locale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita liquidazione dei danni di guerra subiti dalle aziende commerciali ed industriali delle provincie di Frosinone e Latina. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FANELLI ».

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Tambroni e Targetti hanno chiesto l'urgenza per le loro interrogazioni relative allo sciopero dei dipendenti della Banca d'Italia.

TAMBRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI. Prego il Governo di consentire che la mia interrogazione, che è stata presentata con carattere di urgenza, sia iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro della giustizia, in rappresentanza del Governo, di dichiarare se il desiderio dell'onorevole Tambroni possa essere soddisfatto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché è necessario interpellare prima i Ministri interessati, domani potrà indicarsi quando il Governo potrà rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Tambroni, come ella ha udito, il Governo si riserva di fissare domani il giorno in cui sarà discussa questa interrogazione.

Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

« Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integra-

zione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (391);

« Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni » (*Approvato dal Senato*) (411);

« Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni » (392).

e delle proposte di legge:

SCAPPINI ed altri: « Proroga dei contratti agrari » (345);

BONOMI ed altri: « Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (365).

2. — *Discussione delle proposte di legge:*

D'AMBROSIO ed altri: « Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi » (442) — (*Relatore*: D'Ambrosio);

D'AMBROSIO ed altri: « Proroga del termine per il bando dei concorsi universitari » (457) — (*Relatore*: D'Ambrosio).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (*Urgenza*) (217) — (*Relatori*: Rocchetti, per la maggioranza; Grifone e Sansone, di minoranza)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO